



ENERGIA PER L'IMPRESA

Valori in cui credere, vantaggi su cui contare.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS N. 231/01

CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.C.p.A.

PARTE SPECIALE

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
PARTE SPECIALE “A” REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI.....	43
PARTE SPECIALE “C” REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICLAGGIO.....	68
PARTE SPECIALE “D” REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	78
PARTE SPECIALE “E” REATI INFORMATICI.....	87
PARTE SPECIALE “F” REATI AMBIENTALI.....	100
PARTE SPECIALE “G” REATI TRIBUTARI.....	109
PARTE SPECIALE “H” ALTRI REATI.....	127

INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale, composta da singole sezioni, sono state riportate in forma descrittiva le attività che presentano profili di rischiosità in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte speciale B - Reati Societari;
- Parte speciale C - Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Parte speciale D - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte speciale E - Reati informatici;
- Parte speciale F - Reati in materia ambientale;
- Parte speciale G – Reati Tributari.
- Parte speciale H – Altri Reati (delitti di criminalità organizzata, reato contro la fede pubblica, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto di autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);

In relazione alle ulteriori fattispecie delittuose ricomprese ad oggi nel Decreto 231o (reati contro la fede pubblica ex art. 25-bis del d.lgs. 231/011, delitti contro la vita e l'incolumità individuale ex art. 25-quater del d.lgs. 231/012 e reati e illeciti amministrativi di market abuse ex art. 25-sexies del d.lgs. 231/013, reati di razzismo e xenofobia ex art. 25-terdecies del d.lgs, 231/01, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25-quaterdecies), si precisa che dall'analisi condotta si è ritenuto che la commissione di tali reati possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e che, in ogni caso, gli stessi siano adeguatamente contrastati dalla puntuale attuazione del Codice Etico, di tutte le procedure descritte nel Modello e degli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nella presente Parte Speciale.

La valutazione del rischio

La fase di valutazione delle aree di rischio è stata posta in essere in conformità all'art. 6, comma 2, lett. a D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta "mappatura dei rischi". In particolare, è stata realizzata un'analisi approfondita della complessiva attività aziendale e sono state individuate le fasi operative e/o gestionali in grado di esporre la Società al

rischio di commissione di atti illeciti, con la determinazione per ciascuna attività sensibile del fattore di rischio inerente, tenendo conto degli strumenti di controllo preventivi già in atto e con la definizione per ciascuna area a rischio di ulteriori protocolli ritenuti necessari per garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della Società, ed in altri termini l'efficacia del Modello (*Cfr.* Allegato 3).

A tal fine si è proceduto ad inventariare gli ambiti aziendali a rischio 231, attraverso una serie di interviste ai soggetti responsabili dei processi aziendali più rilevanti e mediante l'acquisizione di una serie di documenti interni, quali:

- Statuto sociale;
- Regolamenti;
- Organigramma aziendale;
- Deleghe, procure formalizzate e relativi verbali del C.d.A.;
- Visura camerale;
- Ultimo Bilancio approvato;
- Procedure aziendali adottate;
- Elenco delle società partecipate e controllate;
- ecc.

Una volta individuate le attività a rischio e le possibili modalità attuative dell'illecito, attraverso l'analisi documentale e i colloqui con i referenti aziendali, si è proceduto alla valutazione dei fattori che influiscono sul livello di esposizione delle singole attività sensibili al rischio di reato, tenendo conto delle procedure di controllo già adottate dalla società (quali, ad esempio, l'esistenza delle deleghe in vigore, l'operatività di procedure operative interne, ecc.).

In particolare per la quantificazione del rischio sono state analizzate tre componenti:

- **la probabilità di esposizione al rischio (P)**, ovvero la probabilità di accadimento di un'azione, un'attività, una omissione, un processo o un potenziale evento nocivo che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso;
- **la gravità dell'impatto (G)**, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione della condotta illecita, in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e/o confisca e/o pubblicazione della sentenza di condanna, di perdite economiche e danni di immagine;

- la **rilevabilità del comportamento scorretto (R)** da parte dell'organizzazione, in funzione dall'adeguatezza dell'assetto organizzativo generale, del sistema di controllo interno e delle misure preventive attuate.

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato, quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, il **Fattore di Rischio (FR)**, secondo la seguente formula:

Fattore di Rischio (FR) = P x G x R

E' stata quindi definita una scala numerica su 5 livelli associabile ai valori di probabilità (P), gravità (G) e rilevabilità (R), secondo i criteri di seguito riportati:

INDICE DI PROBABILITA' (P)

- 1: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa - **Molto basso**
- 2: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa - **Basso**
- 3: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media - **Medio**
- 4: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta - **Alto**
- 5: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta - **Molto alto**

INDICE DI GRAVITÀ (G)

- 1: Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni irrilevanti per la società - **Molto basso**
- 2: Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni contenuti per la società - **Basso**
- 3: Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni di media entità per la società - **Medio**
- 4: Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca danni significativi per la società - **Alto**
- 5: Il manifestarsi del comportamento scorretto comporta danni critici e/o intollerabili per la società - **Molto alto**

INDICE DI RILEVABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ (R)

- 1: Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti - **Molto alto**
- 2: Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti - **Alto**

3: Il programma di controllo ha una probabilità media di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti -

Medio

4: Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti - **Basso**

5: Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti - **Molto basso**

Al fine di valutare i valori soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e relativamente alle quali intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio:

Rischio molto alto

FR >= 60

Priorità immediata - occorrono interventi radicali, con immediata segnalazione al C.d.A. e al Collegio Sindacale

Rischio alto

FR compreso tra 28-59

Priorità elevata - occorrono interventi urgenti e segnalazione all'O.d.V.

Rischio medio

FR compreso tra 18 e 27

Priorità media - interventi a medio termine

Rischio basso

FR compreso tra 5 e 17

Priorità bassa - occorre valutare interventi in sede di riesame annuale

Rischio molto basso

FR compreso tra 1 e 4

Priorità assente – gli interventi non si reputano necessari

La determinazione del Fattore di Rischio rappresenta per la Società un elemento importante per la valutazione delle aree più critiche con riferimento al rischio di commissione dei reati 231, ed uno strumento utile per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

L'analisi del rischio con la quantificazione del Fattore di Rischio è stata sintetizzata in forma di tabella nel Documento di Valutazione dei rischi (*Cfr.* Allegato 3).

PARTE SPECIALE “A”
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, riferita ai reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, contiene una breve descrizione delle modalità di realizzazione dell'illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 316-bis c.p., art. 24 D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La malversazione si configura nel caso in cui dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi, le attività o le finalità cui erano destinate. La condotta criminosa infatti consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta dallo scopo per la quale era stata concessa, e ciò senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. La formula “contributi, sovvenzioni o finanziamenti” si riferisce ad ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati. Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, mentre nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, che diventa in tal modo illegittimo.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO E DELL'UNIONE EUROPEA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p., Art. 24 D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, II c., n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore la vittima che, compiendo un atto di disposizione patrimoniale, subisce un danno patrimoniale, con conseguente profitto ingiusto del truffatore. In tale ipotesi aggravata, la vittima che subisce un nocumento è lo Stato, altro ente pubblico, o l'Unione Europea. Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione di circostanze inesistenti, o dissimulazione di circostanze esistenti, posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato. Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, a titolo esemplificativo, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di risultare aggiudicatari della gara.

SANZIONI

Sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

E TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 316-ter c.p., art. 640-bis c.p., art. 24 D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), per la cui sussistenza è viceversa necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Il reato può configurarsi sia nel caso in cui le erogazioni indebitamente ottenute siano a beneficio della Società CRE che nei casi in cui la Società agisca in concorso con terzi (Soci/Clienti) per favorire erogazione a favore dei medesimi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta all'articolo 640 c.p. sopra riportata abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti o contributi pubblici da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, tali da indurre questi in errore.

SANZIONI

Sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 640-ter c.p., art. 24 D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.).

SANZIONI

Sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

CORRUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319-bis c.p., art. 319-ter, comma 1, c.p., art. 320 c.p., art. 321 c.p., art. 322 c.p., art. 346-bis c.p.; art. 25 D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria). Ai sensi dell'Art. 320 c.p. tale disposizione si applica anche all'Incaricato di Pubblico Servizio con pena ridotta in misura non superiore ad un terzo.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 320 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

E' l'ipotesi di un Pubblico Ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria). Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal Pubblico Ufficiale sia contraria ai propri doveri (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Ai sensi dell'**art. 320 c.p.** tale disposizione si applica anche all'Incaricato di Pubblico Servizio con pena ridotta in misura non superiore ad un terzo.

Ai sensi dell'**art. 319 bis c.p.**, la pena è aumentata *“se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

Trattasi di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale (dunque un magistrato, cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria, compreso gli ausiliari e i periti d'ufficio) o ad un rappresentante della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, denaro o altra utilità per

compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato può configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Tale disposizione disciplina la c.d. corruzione attiva, estendendo le pene previste per il corrotto anche al corruttore. Quindi, per tale fattispecie di reato, il soggetto passivo deve essere necessariamente un esercente una pubblica funzione (Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio), mentre quello attivo può essere chiunque, anche un soggetto privato.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

La condotta di reato di cui al primo comma è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuta l'offerta

illecitamente avanzatagli.

Il secondo e terzo comma incriminano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (secondo comma) o da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p. (atto contrario ai doveri d'ufficio) (terzo comma).

SANZIONI

Sanzione pecuniaria a seconda delle fattispecie di reato: da un minimo di 200 a un massimo di 800 quote.

Sanzioni interdittive a seconda delle fattispecie di reato: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da un minimo di 3 mesi a un massimo di 7 anni.

CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 317 c.p., art. 319-quater c.p., art. 25 D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Il reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La fattispecie non è configurabile direttamente per la Società in quanto il dipendente non assume il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio. È ipotizzabile unicamente una responsabilità della Società per il concorso di propri dipendenti nella commissione del reato da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi .

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato di induzione indebita si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale reato, introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Legge Anticorruzione) e modificato con successiva Legge n. 69 del 27 maggio 2015, si differenzia dal delitto di concussione per la diversa intensità della pressione prevaricatrice. Inoltre, quest'ultima norma prevede la punibilità anche del soggetto privato che corrisponde o si impegna a dare denaro o altra utilità. Pertanto, a meno che la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio non si risolva in vere e proprie costrizioni, rientrando quindi nell'art. 317 c.p. (concussione), il privato che cede alle pressioni anche indirette del medesimo, dando o promettendo utilità, è punito e l'Ente per cui agisce si espone a responsabilità da reato.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive a seconda delle fattispecie di reato: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da un minimo di 3 mesi a un massimo di 7 anni.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 346-bis c.p., art. 25 D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di

cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma è finalizzata a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore e punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità (si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio perché oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione, come contemplato espressamente dal comma 2).

La norma prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio. Si tratta di una particolare ipotesi di traffico di influenze illecite nel quale il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al

mediatore è utilizzato per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, con un patto diretto a realizzare un delitto di corruzione propria o di una corruzione in atti giudiziari.

La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

ATTIVITA' SENSIBILI

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

E' considerato genericamente Ente di Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua, realizzi e/o gestisca interessi pubblici, e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritari o certificativi. A titolo esemplificativo possono essere ricondotti a tale tipologia di soggetti:

- lo Stato,
- le Regioni,
- le Province o i Comuni,
- i Ministeri, Dipartimenti o gli Enti Pubblici non economici quali ad esempio l'INPS, l'Enasarco,
- l'INAIL,
- Le Agenzie delle Dogane,
- ISTAT,
- ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile),
- GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Il soggetto che assume la qualifica di Pubblico Ufficiale di norma esercita quindi una pubblica funzione (legislativa, giudiziaria o amministrativa), e pertanto formano o

concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte a terzi (Ufficiale Giudiziario, Consulente Tecnico del Giudice, etc.).

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio invece spetta a coloro che svolgono attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o materiali, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici dei Pubblici Ufficiali (ad esempio dipendenti postali addetti allo smistamento della posta, guardie giurate che conducono furgoni portavalori, etc.).

Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (c.d. "rischio indiretto"). Dall'analisi del contesto aziendale e delle procedure in essere, effettuata mediante lo svolgimento di interviste e la compilazione di questionari da parte dei responsabili di funzione è emerso che la Società, nell'ambito della propria attività non intrattiene rapporti commerciali diretti con nessun Ente o Amministrazione Pubblica, né opera nell'ambito di contratti in cui compaia in qualità di Committente un soggetto giuridico avente qualifica di Ente Pubblico. Vi sono, invece, rapporti indiretti con Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni in quanto vi sono soci della Società che a loro volta hanno, tra i propri soci, Enti Pubblici.

Le uniche attività della Società che vedono coinvolto un Ente di Pubblica Amministrazione riguardano i seguenti processi sensibili, ritenuti a rischio diretto:

1. Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte degli Enti Pubblici competenti e dei rapporti con le autorità pubbliche di controllo o autorità di vigilanza;
2. Rapporti con l'Agenzia delle Dogane e gestione dei relativi adempimenti;
3. Gestione delle diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 e trasmissione all'ENEA dei risparmi energetici prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto.

La Società non ricorre a finanziamenti/contributi pubblici per ristrutturazioni, restauri di edifici, per piani formativi del personale o altro.

Oltre alle aree sensibili appena individuate, che presuppongono l'intrattenimento di rapporti diretti con Enti di pubblica amministrazione, rilevano altresì, ancorché indirettamente, i processi di seguito elencati:

4. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
5. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
6. Attività di trading e ciclo attivo (definizione del pricing, gestione della fornitura di energia ai Soci ed Eco, fatturazione attiva, gestione del credito);
7. Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi e dei rapporti con l'Autorità) anche nell'ambito dell'attività di trading;
8. Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
9. Gestione della tesoreria;
10. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio e nomina dei professionisti esterni;
11. Gestione dei rapporti infragruppo.

1. GESTIONE DELLE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE, FISCALI E PREVIDENZIALI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI CONTROLLO O AUTORITÀ DI VIGILANZA

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Societari e Legali;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Erogazione o promessa di erogazione a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio di denaro o altra utilità o promessa di assunzione di personale indicato da Pubblico Ufficiale, al fine dell'esito positivo dell'ispezione;
- corresponsione di somme di denaro o altre utilità ai consulenti delegati a rappresentare la Società nei confronti della P.A., al fine di indirizzare a vantaggio della società l'esito dell'ispezione;
- alterazione dei registri informatici della P.A. per procurare un ingiusto profitto alla Società con danno dello Stato (ad. es. modifica a vantaggio della società di dati fiscali/previdenziali già trasmessi all'Amministrazione finanziaria).

Prassi aziendale e controlli in essere

La Società è soggetta alle ordinarie ispezioni e accertamenti amministrativi, fiscali e previdenziali.

Le visite ispettive e i controlli in ambito amministrativo/fiscale sono gestiti dall'Amministratore Delegato, dal Responsabile Amministrazione Finanza & Credito e dal Responsabile Amministrativo.

Le visite dell'INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro vengono gestite dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile Affari Legali e Societari.

Le ispezioni sulla igiene e sicurezza sono gestite dall'Amministratore Delegato, dal Responsabile Affari Legali e Societari e dall'addetto al Servizio Efficienza Energetica.

Le visite ispettive sono sempre coordinate da più soggetti in modo da evitare la gestione autonoma del rapporto con il Pubblico Ufficiale, o con l'Incaricato di un Pubblico Servizio da parte di una singola persona.

La firma di eventuali dichiarazioni e/o documenti di qualsivoglia genere viene apposta dall'Amministratore Delegato.

La documentazione relativa alla visita ispettiva viene adeguatamente archiviata e conservata da ogni ufficio di competenza.

In caso di prescrizioni e/o raccomandazioni la Società si attiva tempestivamente per ottemperare agli adempimenti richiesti e mettere in atto le azioni correttive suggerite dai Pubblici Ufficiali, o dagli Incaricati di un Pubblico Servizio, nei verbali sottoscritti all'esito dell'ispezione.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Al fine di scongiurare il rischio di meccanismi corruttivi, durante le verifiche ispettive è opportuno che siano sempre presenti almeno due delegati dell'organizzazione.

Il soggetto responsabile della verifica deve informare sempre l'O.d.V. dell'inizio e della fine del procedimento, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmettere copia dei verbali redatti dalle autorità ispettive.

Gli incarichi a consulenti esterni devono essere sempre conferiti per iscritto. Occorre inserire nei contratti con i consulenti esterni apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

2. RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE DOGANE E GESTIONE DEI RELATIVI

ADEMPIMENTI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Billing & Back Office;
- Addetto “UTF” o “Accise”.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Omessa segnalazione all'Agenzia delle Dogane competente dell'apertura di una nuova Provincia in fornitura al fine di non pagare il rateo di accisa;
- false dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane competente della dichiarazione di consumo relativa alla Provincia al fine di ridurre l'importo dell'accisa annuale da versare;
- erogazione o promessa di erogazione a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio di denaro o altra utilità non dovuta, o promessa di assunzione di personale indicato da Pubblico Ufficiale, o dall'Incaricato di un Pubblico Servizio, al fine di ottenere indebitamente, in accordo con il Socio o cliente (anche nei rapporti della controllata Energia Corrente SRL – in seguito ECO - con i propri clienti), l'agevolazione sull'accisa.

Prassi aziendale e controlli in essere

In merito alle accise sulle forniture di Energia Elettrica e Gas Naturale, la Società deve ottemperare ai seguenti obblighi:

- fatturazione attiva: addebito ai propri clienti delle accise di legge e, per il Gas Naturale, anche delle addizionali regionali, laddove dovute;
- versamenti mensili in acconto (ratei) alle Agenzie delle Dogane provinciali competenti per i territori in cui la società opera;
- predisposizione ed inoltro delle dichiarazioni di consumo (annuali) e relativi eventuali versamenti a conguaglio.

L'attività di fatturazione attiva è in capo all'ufficio Back Office & Billing.

La risorsa della Società (addetto “UTF” o “Accise”, facente parte dell'Area Amministrazione) dedicata all'attività UTF segue gli adempimenti necessari per la corretta

gestione delle accise sull'energia elettrica e Gas Naturale, oltre a seguire i rapporti con le Agenzie delle Dogane.

All'interno della società, l'Area Amministrazione fornisce supporto e formazione ai collaboratori delle Aree Commerciale e Billing&Back Office che direttamente si interfacciano con i clienti, al fine di fornire a questi ultimi una più opportuna ed adeguata conoscenza delle peculiarità inerenti alle accise. Le attività di cui sopra sono svolte sia per la Società che per la controllata ECO.

Il coordinamento delle attività di cui sopra, eccezion fatta per la fatturazione attiva, avviene a cura del Responsabile Amministrativo e del Responsabile Amministrazione Finanza & Credito. Quest'ultimo ne assume la piena responsabilità.

E' stata formalizzata una procedura aziendale interna che descrive e dettaglia le operatività sopra descritte, a cui si rimanda.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Occorre inserire nei contratti con i consulenti esterni apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

3. GESTIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE PREVISTE DALL'ART. 8 DEL D.L. 102/2014 E TRASMISSIONE ALL'ENEA DEI RISPARMI ENERGETICI PREVISTA DALL'ART. 7 DELLO STESSO DECRETO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Servizio di Efficienza Energetica;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Commerciale.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- False dichiarazioni destinate all'ENEA al fine di beneficiare illecitamente il Socio o il cliente (di ECO) ottenendo da questo un compenso o vantaggio.

Prassi aziendale e controlli in essere

La Legge 102/2014 richiede alle grandi imprese ed alle imprese energivore l'obbligo di audit energetico.

L'analisi viene fatta dalla Società in modo autonomo o insieme ad un partner esterno (Società di consulenza) sia verso i propri Soci che verso Clienti di Energia Corrente s.r.l. Unipersonale (ECO): vengono svolti degli audit energetici che consentono di analizzare i consumi dell'azienda, di individuare i centri di consumo e quant'altro possa necessitare alla completezza della pratica.

Attraverso sistemi di monitoraggio si individua dove il Socio/Cliente spreca. Viene eseguito un sopralluogo in azienda per vedere gli impianti, effettuare un'analisi dei consumi, ed effettuare una prima valutazione degli eventuali interventi da realizzare attraverso un'analisi costi-benefici.

La proposizione di tali interventi di efficientamento energetico avviene attraverso la redazione di un elaborato tecnico.

Le aziende sono per legge tenute a fare degli interventi di efficienza energetica e di monitoraggio.

Vi è un contratto standard con i Soci/Clienti.

Il Responsabile al Servizio di Efficienza Energetica valuta i costi e predispone il prezzo da proporre al Socio/Cliente adottando la seguente procedura:

- utilizza listini già prestabiliti;
- si confronta con il Responsabile commerciale nel caso debba adottarsi una politica di prezzo specifica per il Cliente interessato;
- consulta apposite tabelle redatte dall'ASSOEGE nelle quali individua le possibili tipologie di prezzo per i servizi proposti;
- nel caso di utilizzo di partner esterni, nella predisposizione del prezzo viene considerato anche il compenso ad esso spettante.

Viene fatta al Socio/Cliente un'offerta scritta con un preventivo di spesa. Dopo l'accettazione dell'offerta da parte del Socio/Cliente, viene sottoscritto il contratto. Successivamente inizia l'attività operativa che consiste in attività consulenziale.

Una volta fatta l'attività di consulenza, il Socio/Cliente decide se realizzare il progetto e passa alla fase successiva che consiste nella:

- realizzazione degli interventi;
- elaborazione di un progetto di efficienza, eventualmente finanziato;

- effettuazione di un approfondimento tecnico operativo;
- redazione di un business plan;
- proposta di un finanziamento e realizzazione del progetto (individuazione al Socio/Cliente del soggetto che realizza e di quello che finanzia l'intervento).

L'obiettivo è una consulenza completa per individuare l'intervento, realizzarlo (attraverso partner esterni) e finanziarlo (attraverso accordo con società di leasing o istituti di credito).

Nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico, la Società si avvale, in qualità di partner, di diverse aziende specializzate nella realizzazione degli impianti.

Il partner tecnico che realizza l'intervento fa un contratto diretto con il Socio/Cliente.

Questi partner tecnici devono essere accreditati dalla Banca che interviene con il finanziamento.

Nella scelta dei partner terzi, ci si basa su rapporti consolidati da tempo che tengono nella dovuta considerazione le competenze tecniche e competitive.

I rapporti con i terzi tecnici sono seguiti dall'Amministratore Delegato, dal Responsabile al Servizio di Efficienza Energetica e dal Responsabile del Risk Management & Control.

Compete al partner tecnico:

- la realizzazione dell'intervento;
- la gestione delle commesse correlate all'intervento stesso;
- l'assunzione della responsabilità sulla buona riuscita dell'intervento;
- la gestione dei rapporti con l'eventuale Istituto finanziatore.

Nell'eventuale procedura di finanziamento, l'azienda cliente ha il rapporto diretto con il partner tecnico il quale a sua volta si farà finanziare l'intervento dall'Istituto di credito o dalla Società di Leasing.

Vi è una procedura scritta che regola la operatività sopra descritta.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Gli incarichi a consulenti esterni devono essere sempre conferiti per iscritto e prevedere una specifica clausola finalizzata al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari che è anche Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Assunzione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi;
- erogazione di rimborsi spese non dovuti o superiori al dovuto per la creazione di fondi neri al fine corruttivo;
- predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, volti a garantire l'esito positivo di controlli in corso (ad es. alterazione dei registri informatici della PA per modificare dati fiscali/contributivi);
- assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti;
- omissione di versamenti obbligatori (fiscali o tributari) o versamenti in modo non corretto falsificando la documentazione (es. facendo risultare alcuni dipendenti come appartenenti a categorie protette).

Prassi aziendale e controlli in essere

La Società non ha predisposto e adottato una procedura scritta per la selezione e assunzione del personale, ma opera sulla base di una prassi consolidata, in base alla quale la Società si avvale anche dell'aiuto di società esterne specializzate, di volta in volta individuate, sulla base della tipologia di profilo richiesta. Alla società esterna eventualmente incaricata viene richiesto a seconda dei casi: 1) selezione di curricula che viene presentata alla Società la quale si occupa di tutto l'iter successivo; ovvero 2) l'intero iter di selezione di un candidato.

La fase finale del processo prevede un colloquio con il Responsabile Risorse Umane e il responsabile di funzione e un colloquio conclusivo anche alla presenza dell'Amministratore Delegato.

Nei casi di selezioni dirette senza l'ausilio di società esterna, si procede secondo le seguenti modalità: 1) selezione principalmente attraverso LinkedIn dei curricula pervenuti

o procedura di ricerca attiva; 2) screening; 3) preselezione; 4) colloquio conoscitivo da parte del Responsabile Risorse Umane; 5) colloquio esteso al Responsabile di riferimento e talvolta anche all'Amministratore Delegato; 6) colloquio finale con Amministratore Delegato.

Viene anche interpellato il Responsabile Risk Management & Control per la simulazione dei costi del personale. La lettera di assunzione e il successivo contratto vengono predisposte dal Responsabile Risorse umane.

Anche in fase di variazione contrattuale (incrementi retributivi) con i dipendenti viene interpellato il Responsabile Risk Management & Control per la simulazione del conseguente costo per la Società.

L'Amministratore Delegato definisce i parametri premiali per i dipendenti e collaboratori al raggiungimento di obiettivi. Il Responsabile Risk Management & Control effettua monitoraggio e calcolo in merito al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e li comunica all'Amministratore Delegato. Gli obiettivi discrezionali/qualitativi vengono definiti e valutati dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile Risorse Umane dopo avere interpellato i singoli responsabili di funzione. Il risultato finale della consuntivazione viene condiviso con il Presidente il quale relazione al Consiglio di Amministrazione in merito all'importo complessivo riconosciuto per l'esercizio oggetto di valutazione a titolo di MBO.

I rimborsi spese ai dipendenti vengono effettuati dietro presentazione di nota spese analitica, che viene controllata dagli addetti all'Ufficio Risorse umane. Vi è una procedura scritta comunicata dalla società via email ai dipendenti sulle modalità dei rimborsi spese che prevede la presentazione di una scheda con i relativi documenti giustificativi di spesa.

Vi sono altresì le seguenti procedure scritte per la regolamentazione:

- delle trasferte del personale;
- dell'utilizzo, da parte dei dipendenti e collaboratori, delle auto aziendali (anche ad uso promiscuo).

La Società ha affidato ad una società esterna la gestione delle paghe e contributi a cui compete il conteggio dei contributi da versare e la gestione degli adempimenti verso Inps e verso l'Erario.

Il Responsabile delle Risorse umane controlla la congruità delle buste paga (tale controllo viene effettuato anche dal Responsabile Risk Management & Control) e dà l'autorizzazione per il pagamento delle stesse.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

E' opportuno che la procedura sopra descritta - che rappresenta la prassi operativa adottata dalla Società per la selezione del personale - sia formalizzata al fine di rendere chiaro e conoscibile a tutti l'intero processo, le responsabilità e ruoli di ciascun soggetto coinvolto.

Occorre, inoltre, inserire nei contratti con le società esterne di selezione del personale apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

5. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione con persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi;
- stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione con persone che fungono da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A.;
- attribuzioni fittizie di incarichi di consulenza o collaborazione al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti e per la creazione di fondi neri.

Prassi aziendale e controlli in essere

Non è formalizzata una procedura scritta per l'assegnazione degli incarichi professionali, ma vi è una prassi consolidata che prevede la comparazione di diversi profili e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività:

- richiesta consulenza;

- scelta consulente;
- autorizzazione pagamento fatture.

Il responsabile della funzione interessata manifesta l'esigenza di incaricare un consulente o collaboratore, quindi lo stesso e l'Amministratore Delegato scelgono il soggetto ritenuto idoneo dopo aver valutato diversi profili individuati sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione ed affidabilità. Se per uno stesso profilo si individuano diversi possibili consulenti, si richiedono fino a tre preventivi diversi.

I contratti/incarichi vengono redatti sempre per iscritto con il supporto/vaglio del Responsabile Affari Legali e Societari.

Il pagamento dei professionisti viene predisposto dall'Ufficio Amministrativo e autorizzato dall'Amministratore Delegato o dal Responsabile Affari Legali e Societari, nel caso in cui vi sia corrispondenza e conformità con il contratto/incarico sottoscritto dall'Amministratore Delegato.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Si raccomanda che i consulenti e collaboratori ricevano per iscritto l'incarico da espletare, con indicazione di eventuali rimborsi spese dovuti.

Dalle lettere di incarico o dai contratti scritti con ciascun professionista debbono risultare in modo chiaro i termini e le condizioni previsti. L'originale della lettera d'incarico – o del contratto – dovranno essere conservati/archiviati presso l'Ufficio Affari Legali e Societari, che dovrà, altresì, avere cura di conservare verificabili riscontri dell'attività svolta dal professionista – oltre che dei pagamenti effettuati – nelle forme e con le modalità consentite dalla natura della prestazione resa. Al conferimento di ciascun incarico occorrerà inoltre informare il professionista/consulente dell'esistenza del Codice Etico della Società e sarà opportuno inserire nei contratti sottoscritti l'accettazione dei principi in esso contenuti, con clausola risolutiva espressa nel caso di loro violazione. Si consiglia, inoltre, che non siano ammessi pagamenti in contanti ovvero rimborsi per spese non previste nella lettera di incarico.

Il Responsabile Amministrazione Finanza & Credito dovrà comunicare annualmente all'O.d.V. i flussi finanziari di importo particolarmente rilevante e generati con modalità non standard.

Si suggerisce inoltre di verificare l'onorabilità e professionalità dei consulenti alla stregua di alcuni parametri che potrebbero aiutare ad individuare soggetti "a rischio" di implicazioni in attività sensibili ai fini delle fattispecie incriminatrici oggetto della presente parte speciale.

Si riportano in via esemplificativa alcuni parametri di valutazione:

- area geografica di attività;
- se si tratta di società di consulenza, verifica dei soci di riferimento. Se i soci di riferimento sono a loro volta persone giuridiche risalire nelle partecipazioni sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche;
- se si tratta di società di consulenza, verifica dell'esistenza di dati pregiudizievoli pubblici (procedure concorsuali);
- coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Al fine di raccogliere informazioni sull'onorabilità della controparte, si ritiene opportuno richiedere sistematicamente alcuni documenti, quali, il certificato antimafia alle imprese, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali pendenti e visura camerale in caso di società, per verificare la compagine societaria.

6. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (DEFINIZIONE PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA AI SOCI ED A ECO, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Energy Management & Trading;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing and Back Office;
- Responsabile Corporate Account & Partnership.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Fornitura a prezzi inferiori a quelli dovuti per la realizzazione di fondi neri al fine corruttivo;
- emissione di fatture inesistenti o per importi superiori al valore delle forniture di energia effettivamente erogata.

Prassi aziendale e controlli in essere

CRE vende energia elettrica ai propri soci ed alla società ECO dalla stessa interamente controllata; ECO vende energia elettrica e gas ai resellers ed ai clienti finali attraverso le modalità sotto descritte.

Le forniture di gas da ECO ai soci di CRE sono regolate come un qualsiasi altro rapporto di fornitura tra ECO ed i propri clienti.

CRE ha adottato un Regolamento che definisce le tipologie di forniture ai Soci (portafoglio consortile, prezzo fisso, prezzo variabile, gestione di portafoglio dedicato) e le condizioni di fornitura.

In caso di non esplicitazione da parte del socio, entro il termine previsto dal Regolamento, di un'opzione di fornitura diversa dal portafoglio consortile si applica il prezzo unico consortile per fasce di consumo. Nel caso in cui il socio decida di uscire dal portafoglio consortile dovrà definire l'opzione di prezzo e contrattualizzare l'offerta entro le tempistiche annualmente definite dal Consiglio di Amministrazione. In difetto, al socio verrà applicata l'opzione tariffaria a prezzo variabile.

L'Ufficio Energy Management & Trading svolge l'attività di gestione del portafoglio consortile. Le modalità e le scelte di acquisto operate dal suddetto Ufficio avvengono nel rispetto della risk policy approvata dal Consiglio di Amministrazione e vengono condivise in sede di Comitato Rischi. La gestione del Portafoglio consortile comporta un monitoraggio costante da parte del suddetto Ufficio e anche l'attività di vendita dell'energia quando si registra un eccesso rispetto a quella consumata.

L'Ufficio Energy Management & Trading comunica il costo medio ponderato di acquisto sui mercati all'ingrosso (cd. costo base) al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Responsabile Risk Management & Control, al Responsabile Corporate Account & Partnership ai fini della formazione del prezzo unico consortile.

Il CdA, annualmente, in sede di approvazione di budget, definisce eventuali componenti a copertura dei costi di struttura generali del Consorzio da sommare a tutte le suddette varie tipologie di prezzo, così come sopra definite.

Diversi sono i rischi derivanti dal mercato dell'energia.

Per tale motivo CRE ha adottato una Risk policy al fine di:

- individuare i rischi del mercato dell'energia e specificare le Linee Guida di CRE per la gestione dei rischi operativi e finanziari associati cui si devono uniformare il Comitato Rischi e tutti i dipendenti CRE;
- definire l'organizzazione preposta al controllo dei rischi di mercato.

E' stato costituito un Comitato Rischi che deve definire nello specifico i parametri per valutare i rischi (tra i principali si possono menzionare VAR, PAR, ES, DD¹) e l'ammontare del capitale a rischio (risk budget), al quale deve attenersi il Responsabile Energy Management & Trading.

Le attività di controllo previste dalla risk policy sono affidate all'Ufficio Risk Management & Control, la cui attività formativa è stata affidata anche ad una società esterna che attualmente svolge anche attività di affiancamento.

Il processo relativo alla gestione del ciclo di vita del deal è disciplinato all'interno della risk policy.

L'Ufficio Billing and Back Office procede con l'emissione delle fatture tramite il gestionale di proprietà di CRE. Se l'Ufficio Billing ha dei dubbi sull'applicazione dell'IVA (tramite verifica delle dichiarazioni di intento dei Soci) lo chiede all'Ufficio Amministrativo ma con flussi informali.

Tutta l'attività svolta dell'Ufficio Back Office e le regole che lo stesso deve seguire sono descritte in Procedure scritte.

L'Ufficio Billing si occupa della fatturazione. Vi è una procedura scritta che descrive analiticamente tutta l'attività di billing, compresa l'attività post fatturazione.

L'Ufficio Billing riceve dall'Ufficio Amministrativo, nella persona dell'addetto UTF, la segnalazione informale di eventuali disallineamenti circa l'applicazione delle accise, quindi l'Ufficio Billing esegue eventuali rettifiche di fatturazione mediante conguaglio al primo ciclo utile.

L'Ufficio Energy Management & Trading comunica all'Ufficio Billing l'aggiornamento dei prezzi indicizzati (PUN/PSV) tramite cartella di rete condivisa oppure a mezzo mail.

L'Ufficio Billing riceve dall'Ufficio Credito l'eventuale comunicazione per l'integrazione di voci di fatturazione relativi a oneri diversi quali ad esempio l'applicazione di interessi di

¹VAR= Value at Risk; PAR= Profit at Risk; ES= Expected Shortfall; DD= Draw Down.

mora e similari da imputare al primo ciclo utile.

L'Ufficio Amministrativo importa i dati dal gestionale di fatturazione attiva al gestionale di contabilità.

L'Ufficio Amministrazione Finanza & Credito svolge le attività legate alla registrazione contabile degli incassi e degli insoluti nonché la gestione delle note di credito.

Il CdA ha approvato, in sede di riunione del 09.03.2010, degli indirizzi che la Società deve adottare al fine di ridurre gli insoluti da parte dei Soci ed ha adottato un documento denominato “ciclo attivo: gestione crediti” che illustra le attività correnti, individua le debite responsabilità e stabilisce le azioni opportune al fine di una corretta gestione dei crediti verso i soci.

E' stato recentemente creato l'Ufficio Planning & Metering, nell'ambito dell'Area Risk Management & Control.

La gestione dei dati di misura (Metering) consiste nella gestione delle autoletture dei clienti finali, nello scambio dei dati relativi alla misura con i distributori e con il SII, nella validazione delle misure per la fatturazione e nella gestione di eventuali reclami.

La gestione del Data Base delle misure (Planning) consiste nell'effettuare analisi finalizzate ad avere sempre la migliore stima possibile in relazione ai dati di misura presenti sul data base aziendale nonché tenendo conto delle eventuali variazioni produttive o di consumo.

La quadratura del ciclo attivo/passivo prevede delle procedure che contribuiscono a ridurre la possibilità di commettere errori. Si parte dal collaudo di tutte le fatture passive “extra energia” (distributori, trasporto, dispacciamento, connessione, preventivi, indennizzi, etc.), successivamente viene fatta una quadratura tra flusso attivo e flusso passivo sia in relazione alla misura che in relazione alle componenti economiche. Attualmente è in fase di valutazione l'adozione di un software che permetterebbe di automatizzare tale processo al fine incrementare la correttezza delle analisi.

E' stato altresì creato, nell'area Energy Management & Trading, l'Ufficio Back Middle Office Trading che ha anche la gestione delle attività di Back Office dell'ufficio Trading.

L'area si occupa dell'immissione di tutti i deal a sistema (EE e GAS), della gestione del processo di “confirmation” dei deal e della successiva fatturazione (gestendo di fatto il ciclo attivo del trading).

L'Ufficio Back Middle Office Trading si occupa anche del controllo e dell'avanzamento

delle fatture passive afferenti l'attività di tale area ed il Responsabile Energy Management & Trading effettua il "collaudo" delle fatture passive che poi sono oggetto di approvazione finale da parte dell'Amministratore Delegato.

Periodicamente vengono effettuate riunioni di Trading a cui partecipano l'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Ufficio Energy Management & Trading ed il Responsabile dell'Ufficio Risk Management & Control.

ACER (Agenzia per la Cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia) ha emanato un Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT) al fine di controllare tutti gli operatori i quali sono obbligati ad inviare ad ACER dei dati (di acquisto e vendita energia, i quantitativi di energia elettrica acquistata giorno per giorno, ora per ora, i prezzi; anche per gli acquisti nel mercato non regolamentato). I dati devono essere comunicati ad ACER sia dal fornitore che dall'acquirente. I dati vengono incrociati, se non quadrano vengono applicate delle sanzioni.

Tale comunicazione deve essere fatta entro 24 ore dall'acquisto e deve essere inoltrata attraverso un ente tramite (RMM).

Il GME (Gestore Mercati Energetici) ha anche il ruolo di RMM.

La Società ha concluso un contratto con il GME affidando allo stesso l'incarico di RMM per le proprie comunicazioni in merito agli acquisti e vendita nel mercato regolamentato. Quindi i dati vengono inviati ad ACER da GME; la Società vede tali informazioni e l'esito dell'invio, ossia che la comunicazione è stata ricevuta.

Per i mercati regolamentati (EEX,ICE, ICE ENDEX come esempio non esaustivo) i dati relativi agli acquisti e vendite di energia, natgas, CO2 e oil, sono trasmessi all'ACER tramite Banca Akros (società con la quale è stato stipulato specifico contratto).

Per i mercati non regolamentati chiusi sulle piattaforme i dati relativi agli acquisti e vendite sono trasmessi all'ACER tramite i brokers che fungono da RMM (con il quale è stato stipulato specifico contratto); per quelli chiusi on voice, l'Ufficio Middle Back Office li trasmette all'ACER.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Vi è necessità di flussi informativi formalizzati tra Ufficio Amministrazione Finanza ed Ufficio Billing quando si presentano problematiche sull'applicazione dell'IVA.

7. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA'), ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Energy Management Power & Trading (per acquisto energia);
- Responsabile Ufficio Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Stipula di contratti di acquisto di beni o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o per beni e servizi inesistenti, per la creazione di fondi neri;
- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi con persone/società gradite ai dipendenti della P.A. al fine di ottenerne i favori;
- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi con persone/società che fungono da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A.

Prassi aziendale e controlli in essere

Non è formalizzata una procedura scritta per la selezione dei fornitori, ma vi è una prassi consolidata che preveda la comparazione di diverse richieste e la separazione delle responsabilità nelle diverse fasi di attività:

- richiesta fornitura;
- scelta fornitore;
- autorizzazione pagamento fatture.

Il Responsabile della Funzione Interessata manifesta l'esigenza di incaricare un fornitore, quindi lo stesso e l'Amministratore Delegato scelgono il soggetto ritenuto idoneo dopo aver valutato diversi profili individuati sulla base di precisi requisiti di professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione ed affidabilità. Vengono valutati di regola tre preventivi diversi.

I contratti/incarichi vengono redatti sempre per iscritto e se presentano particolari difficoltà

viene chiesto il supporto del Responsabile degli Affari Legali e Societari.

L'Ufficio Amministrativo ha la gestione del ciclo di fatturazione passiva. L'Ufficio raccoglie tutte le fatture passive e le carica nel gestionale per la necessaria e corretta contabilizzazione.

Sulle fatture passive vi sono i seguenti controlli:

1) c.d. "collaudo" (principalmente tramite apposito work-flow sul gestionale) da parte del Responsabile dell'Ufficio che ha acquistato quel bene o servizio. Il Collaudo - che rappresenta già l'autorizzazione al pagamento - viene apposto dal Responsabile dopo che è stata fatta la verifica della corrispondenza e conformità tra gli elementi della fattura (importi, termini di pagamento ecc...) e quelli oggetto del contratto sottoscritto dall'Amministratore Delegato e della corretta e regolare esecuzione del contratto. Il collaudo non avviene più sulla copia cartacea della fattura ma è elettronico tramite il software al quale ogni Responsabile può accedere con proprie credenziali, strettamente personali.

2) Le fatture che non hanno a monte un contratto sottoscritto dall'Amministratore Delegato devono essere autorizzate al pagamento da parte dell'Amministratore Delegato.

A tale procedura fanno eccezione le fatture emesse dai distributori di energia elettrica e gas che vengono pagate entro i termini di scadenza, anche qualora il Responsabile competente (Responsabile Risk Management & Control) non riesca in tempo a collaudarle. Ciò per i rischi e danni che consegue al loro mancato pagamento. Eventuali errori delle fatture dei distributori possono essere contestati successivamente e rimediati con i successivi conguagli (sempre possibili fino a due anni).

La gestione della flotta auto è di competenza dell'Ufficio Risk Management & Control e comprende tutte le attività seguenti: rapporti con le Società di leasing; selezione dei veicoli; assegnazione dei veicoli; gestione ordinaria dei veicoli; gestione dei costi dei veicoli (noleggio, consumi, etc.). Le modalità di gestione dei veicoli da parte degli utilizzatori sono state disciplinate da una procedura scritta, divulgata a tutti i soggetti interessati.

La gestione dei costi della sede è di competenza dell'Ufficio Risk Management & Control e comprende tutte le attività seguenti: rapporti con i fornitori/condomini; supervisione e coordinamento delle attività (pulizia, manutenzioni, etc.); organizzazione spazi interni; gestione dei costi relativi alla sede.

Tutte le fatture passive che concernono la flotta auto e la gestione della sede sono collaudate e quindi autorizzate al pagamento dal Responsabile Ufficio Risk Management & Control, salvo quelle che non abbiano un contratto sottostante o deroghino allo stesso, per cui vengono autorizzate dall'Amministratore Delegato.

Per il materiale di consumo, vi è un budget annuale approvato dal CdA. Se le fatture passive relative rientrano all'interno di tale budget vengono autorizzate al pagamento da parte del Responsabile del Risk Management & Control; diversamente vengono autorizzate dall'Amministratore Delegato.

L' esecuzione materiale del pagamento avviene da parte dell'Ufficio Amministrativo previa verifica della corretta conclusione dell'iter autorizzativo di cui sopra.

Le password di accesso al software di tesoreria sono in possesso di tutti gli operatori dell'area Amministrazione Finanza & Credito. Le password dispositive del remote-banking sono in possesso del Responsabile Amministrativo, Responsabile Amministrazione Finanza & Credito nonché della Responsabile Risorse Umane e del Responsabile Management Risk & Control (questi ultimi limitatamente al pagamento dei cedolini ai dipendenti autorizzati dalla Responsabile Risorse Umane).

L'Ufficio Amministrativo verifica la corrispondenza degli incassi e dei pagamenti con la documentazione contrattuale e contabile giustificativa mediante il software di tesoreria.

Da parte del medesimo ufficio vengono periodicamente effettuate le riconciliazioni dei saldi/movimenti bancari con relativi estratti conto ufficiali.

Particolare attenzione viene posta nelle coordinate bancarie IBAN dei fornitori (nei casi dubbi viene richiesta duplice verifica telefonica o scritta oltre all'evidenza indicata sulle fatture) per evitare il problema di frodi informatiche.

Per l'acquisto energia e prodotti energetici si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo 6. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO.

Indice di rischio: ALTO.

Si consiglia la formalizzazione di una procedura per la gestione di tutti gli approvvigionamenti di beni e servizi, che garantisca la separazione di ruoli nelle fasi chiave del processo, la tracciabilità degli atti, la valutazione delle forniture, la qualificazione dei fornitori e l'archiviazione della documentazione. Occorre assicurarsi che il processo di qualifica dei fornitori preveda la raccolta di informazioni sulla loro onorabilità, anche ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il

certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, e visura camerale in caso di società.

Il Responsabile Amministrazione Finanza & Credito dovrà comunicare annualmente all'O.d.V. i flussi finanziari di importo particolarmente rilevante e generati con modalità non standard.

Nei contratti occorre inserire apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

8. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Societari e Legali

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Erogazione di omaggi o liberalità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine corruttivo (ad. es. per ottenere l'esito positivo di un'ispezione, oppure contributi non dovuti);
- sponsorizzazioni a beneficio a persone/società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenerne i favori.

Prassi aziendale e controlli in essere

La società non ha contratti di sponsorizzazione. Gli unici omaggi che la Società elargisce sono i pacchi di Natale ai dipendenti ed ai membri del CdA. L'importo di tali omaggi è di consuetudine pari a circa 50 euro cadauno. Vengono richiesti n. 3 preventivi a n. 3 diversi fornitori. Non ci sono liberalità di altro genere da parte della Società.

In ogni caso la decisione in merito ad eventuali sponsorizzazioni o atti di liberalità viene assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Si ritiene opportuna l'adozione di una procedura formalizzata per la gestione degli acquisti degli omaggi nell'ambito della generale procedura da adottare per gli acquisti dei beni.

9. GESTIONE DELLA TESORERIA

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Risorse Umane.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Pagamento di fatture false o alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio (ad es. per ottenimento di licenze o contributi pubblici);
- pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione;
- pagamento di rimborsi spese ai dipendenti inesistenti o in misura superiore a quelle effettivamente sostenute per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione.

Prassi aziendale e controlli in essere

Il CdA ha conferito procura speciale al Responsabile Amministrazione Finanza & Credito nell'ambito dell'attività bancaria e di credito.

Il Responsabile Amministrazione Finanza & Credito sovrintende al funzionamento dell'Ufficio Finanza & Credito e dell'Ufficio Amministrativo che ha un proprio Responsabile. L'Ufficio Amministrativo ha la gestione del ciclo di fatturazione passiva. L'Ufficio raccoglie tutte le fatture passive e le carica nel gestionale per la necessaria e corretta contabilizzazione.

Si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo 7. CICLO PASSIVO.

Indice di rischio: MEDIO

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Si consiglia l'adozione di una procedura che formalizzi la prassi operativa adottata dalla Società per il pagamento delle fatture.

10. GESTIONE DEI CONTENZIOSI E NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Ufficio Back Office;
- Responsabile Amministrazione, Finanza & Credito;
- Responsabile Commerciale.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Avanzamento di specifiche richieste o esercizio di pressioni su Giudici, membri di Collegi Arbitrali, Periti d'Ufficio e Ausiliari del Giudice, al fine di influenzarne indebitamente le decisioni;
- induzione a tacere o a mentire con offerta o promessa di denaro o di altra utilità della persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- affidamento di incarichi a professionisti esterni "vicini" agli Organi Giudicanti per condizionarne il giudizio;
- erogazione di somme di denaro o altre utilità non dovute agli Organi Giudiziari per influenzare l'esito del procedimento.

Prassi aziendale e controlli in essere

Il contenzioso della Società è molto settoriale. Il Responsabile degli Affari Legali e Societari analizza la tipologia di contenzioso in essere, cerca ad hoc consulenti specializzati ed esperti in quella materia, di alta professionalità. Al consulente viene sempre chiesto un preventivo scritto ed il conferimento dell'incarico avviene per iscritto. Per il contenzioso ordinario vi è un contratto con uno studio legale esterno.

Il Responsabile affari societari e legali predispose un report sui contenziosi più rilevanti e almeno ogni sei mesi viene effettuato un aggiornamento al CdA.

La Società ha adottato una procedura scritta per la gestione dei reclami alla quale si rinvia.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Si ritiene opportuna la comunicazione all'O.d.V., da parte del Responsabile Affari Legali e Societari responsabile dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio e della conclusione del procedimento.

Gli incarichi a consulenti esterni devono essere sempre conferiti per iscritto. Occorre, inoltre, inserire nei contratti apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la

previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

11. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing & Back office;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Attuazione di operazioni finanziarie o commerciali con società del gruppo finalizzate alla creazione di fondi per attività corruttive.

Prassi aziendale e controlli in essere

L'Ufficio Risk Management & Control supervisiona l'attività del Controllo di Gestione che gestisce, tra l'altro, i rapporti tra società CRE ed ECO (controllata al 100%) e società partecipate; cura il Budget di gruppo e la consuntivazione periodica dei dati.

I **rapporti tra CRE ed ECO (rapporti intercompany)** sono bidirezionali. Nel rispetto dei requisiti di correttezza gestionale e trasparenza contabile, sono regolamentati da formali contratti che disciplinano le prestazioni di scambio ed i relativi corrispettivi annuali.

Le principali prestazioni di scambio, disciplinate nei suddetti contratti, si riferiscono a:

- Riaddebito costi del Personale:

È stata implementata una procedura scritta che prevede, in capo a ciascun dipendente, la compilazione su base giornaliera del modulo "Time Report" con indicazione delle ore/lavoro dedicate ad ogni società del gruppo (per la compilazione si accede con password personale del singolo dipendente). Il costo orario utilizzato per la valorizzazione delle ore/lavoro è ottenuto dall'analisi del costo azienda (costo complessivo, comprensivo di eventuali benefits, di ogni dipendente).

- Riaddebito costi per servizi:

Si fa riferimento principalmente al riaddebito dei costi relativi all'utilizzo di Software ed

Hardware, oltre alla ripartizione dei costi per la sede. Questi costi vengono annualmente quantificati e ripartiti tra ECO e CRE con l'utilizzo di "driver" specifici. Vi è una procedura formalizzata che definisce e regola le modalità di riaddebito dei costi dei servizi intercompany,

- Riaddebito costi della fornitura di energia elettrica che ECO acquista da CRE per i propri clienti (mensilmente CRE fattura ad ECO l'energia).

Per la determinazione del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, al fine di minimizzare la possibilità di commettere errori, è stato implementato un modulo di business intelligence attraverso l'utilizzo di apposito software. Le regole utilizzate per la determinazione del "transfer price" sono disciplinate all'interno della "risk policy" predisposta con ausilio di consulenti esterni ed approvata dal CdA. Inoltre, relativamente alla fatturazione Intercompany della fornitura di energia, esiste un meccanismo di "segregation of duties" in base al quale chi effettua il calcolo è diverso da colui che effettua il controllo della correttezza di tale calcolo.

I **rapporti con società terze partecipate** sono regolamentati e formalizzati da contratti tra le parti. Allo stato attuale risultano in essere rapporti con il Gruppo OPERA ENERGIA e rapporti con la società POWER ENERGIA.

CRE ha una partecipazione in Opera Energia s.p.a. che è la società holding del gruppo che produce energia da fonti rinnovabili. CRE fornisce, a fronte di corrispettivi determinati contrattualmente, a Open Energia ed alle società del Gruppo i servizi connessi a diverse aree aziendali (amministrazione, finanza & Crediti, Affari Legali e societari, Efficienza energetica e gestione tecnica impianti, Information Technology, billing e back office, segreteria).

POWER ENERGIA (società anch'essa partecipata da CRE) è un reseller il cui personale opera presso gli Uffici di CRE, utilizzando la sede ed i beni strumentali. I servizi svolti da CRE, con proprio personale, per conto di Power (tra cui anche la gestione della fatturazione tramite i propri software) sono analiticamente indicati nel contratto *inter partes* che ne regola modalità e corrispettivi.

Il personale CRE redige un time report giornaliero con la precisa indicazione delle ore impiegate per lo svolgimento dei servizi in favore di Open Energia e delle società del Gruppo OPERA nonché per POWER ENERGIA.

L'Ufficio Risk Management & Control svolge anche l'attività di gestione del budget di

gruppo, il monitoraggio periodico dei dati e la consuntivazione periodica dei dati.

L'emissione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica è di competenza dell'Ufficio Billing & Back Office. L'emissione di ogni altra fattura è di competenza dell'Ufficio Amministrativo.

Il pagamento di tutte le fatture avviene da parte dell'Ufficio Amministrativo secondo le modalità e procedure già descritte.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Nella gestione dei rapporti infragruppo, la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari da e verso Società del Gruppo solo soggetti dotati di apposita procura;
- che tutte le operazioni finanziarie o commerciali da e verso Società del Gruppo siano disciplinate da apposito contratto scritto.

PARTE SPECIALE “B”
REATI SOCIETARI
(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, riferita ai reati societari, previsti dall’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2621 c.c., art. 2621 -bis c.c.; art. 25-ter D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

In tale fattispecie di reato, la condotta consiste nell'esposizione di *"fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero"*, oppure nell'omissione di *"informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge"*.

L'oggetto materiale del reato è individuabile nei bilanci, nelle relazioni, nelle altre comunicazioni sociali, che siano previste dalla legge e rivolte ai soci o al pubblico. Ciò che differenzia profondamente, e caratterizza, le due fattispecie, oltre alla natura,

contravvenzionale nell'ipotesi di cui all'art. 2621, delittuosa in quella di cui all'art. 2622, è la previsione di un evento di danno all'art. 2622.

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero con l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonee a indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione, ossia i soci attuali e potenziali, i creditori sociali, i soggetti legati alla società da rapporti contrattuali.

Il principale veicolo della falsità, in ambito societario, è da rinvenire nel bilancio d'esercizio. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti, ossia tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Tale norma prevede che incrimina la stessa condotta descritta nel richiamato art. 2621 c.c., si limita a determinare una diminuzione di pena nel caso in cui i fatti ivi contemplati siano di lieve entità.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: per la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., da 200 a 400 quote; per la fattispecie di cui all'art. 2621-bis c.c., da 100 a 200 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

IMPEDITO CONTROLLO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2625, comma 2, c.c.; art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”

Tale fattispecie di reato prevede l'impedimento od ostacolo, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione. L'illecito configura un reato proprio degli amministratori.

Tuttavia il fatto illecito si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo co. 2 di tale disposizione, contenuto nel D. Lgs. 231/01.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI E FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2626 c.c., art. 2632 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dalla ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE E INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2627 c.c., art. 2633 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato si verifica in due ipotesi: 1) nel caso in cui si ripartiscono utili o acconti sugli utili che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati per legge a riserva; 2) nel caso in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili che non possono per legge essere distribuite. Qualora gli utili siano restituiti o le riserve ricostituite prima del termine per l’approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Qualora si proceda al risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: per la fattispecie di cui all'art. 2627 c.c., da 200 a 260 quote; per la fattispecie di cui all'art. 2633 c.c., da 300 a 660 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLATE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2628 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione

del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2629 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2629-bis c.c., art. 2391 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione [...] di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [...] che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 primo comma, è punito con la reclusione da

uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

L'articolo 2391, primo comma, c.c. (“Interessi degli amministratori), richiamato da tale norma, recita: *“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”.*

A titolo esemplificativo, sussiste di conflitto di interesse quando:

- l'amministratore è parte in un contratto o in un'operazione con la società amministrata;
- l'amministratore è a sua volta amministratore, dirigente o socio della società con cui ha luogo il contratto o l'operazione con la società amministrata;
- esiste un rapporto giuridico fra l'amministratore ed il terzo che pone in essere il contratto o l'operazione con la società amministrata;
- vengono effettuate operazioni infragruppo ed un soggetto sia amministratore in entrambe le società coinvolte.

Non assume rilevanza penale l'inadempimento, da parte dell'amministratore, all'obbligo di dare notizia di qualsivoglia interesse, la c.d. full disclosure, con conseguente tutela penalistica della trasparenza nella gestione societaria, ma è necessaria l'esistenza di un danno alla società o ai terzi (dunque soci e creditori sociali). Pertanto, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2636 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni.”

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

La norma mira a tutelare la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea e il delitto si perfeziona con la determinazione di una maggioranza assembleare non genuina in conseguenza di atti simulati e fraudolenti.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

AGGIOTAGGIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2637 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il reato punisce chiunque, al fine di causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero di menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari: 1) comunica ad un numero indeterminato di persone, fatti materiali non rispondenti al vero; 2) simula il compimento di operazioni che le parti non hanno in alcun modo intenzione di realizzare ovvero che presentano un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute; 3) predisporre artifici di vario genere idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Il bene tutelato è l'interesse pubblico economico a impedire l'alterazione o il turbamento dei prezzi (di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) e a non ingenerare sfiducia nei confronti delle banche.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2638 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Il reato, nelle due diverse fattispecie, vede come soggetti attivi gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege o tenuti ad obblighi nei loro confronti ed il medesimo fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nella prima fattispecie la condotta incriminata consiste nell'esposizione, nelle comunicazioni previste in base alla legge e indirizzate a non meglio precisate pubbliche autorità di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati, ovvero nell'occultamento anche parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che si sarebbero dovuti comunicare e riguardanti la situazione medesima (anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi). Nella seconda fattispecie la condotta è generica e consiste nell'ostacolo, in qualsiasi forma, alle funzioni delle autorità di vigilanza, che può essere realizzato anche attraverso la semplice omissione, consapevole, delle comunicazioni dovute alle predette autorità.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Gestione della contabilità generale;
2. Predisposizione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
3. Gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Collegio Sindacale, Società di Revisione, ecc.);
4. Gestione delle operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
5. Gestione attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni);
6. Gestione dei rapporti infragruppo.

1. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE

Gestione del piano dei conti e della contabilità generale in fase di:

- imputazione delle scritture contabili;
- verifica dei dati contabili inseriti;
- imputazione delle scritture di assestamento.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Alterazione dei dati contabili attraverso l'inserimento di poste di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società.

Prassi aziendale e controlli in essere

Il Responsabile Amministrazione Finanza & Credito sovrintende al funzionamento dell'Ufficio Finanza & Credito e dell'Ufficio Amministrativo che ha un proprio Responsabile. L'Ufficio Amministrativo si occupa di inserire le rilevazioni contabili durante l'esercizio con l'ausilio di un programma gestionale dedicato e con il coordinamento del Responsabile Amministrativo. Ogni operazione contabile risulta tracciabile, è conservata agli atti la relativa documentazione ed è possibile in ogni momento individuare chi ne ha eseguito la registrazione attraverso il programma di contabilità che memorizza il profilo utente dell'autore.

Le registrazioni contabili sono oggetto di controllo a campione da parte dell'Ufficio Amministrativo.

Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate dalle norme vigenti in materia (codice civile, principi contabili, risoluzioni, ecc.), da procedure scritte, da istruzioni verbali nonché da prassi consolidate.

Nel caso di variazioni delle normative civilistiche e fiscali, vengono diffuse istruzioni verbali e scritte al personale coinvolto nella predisposizione delle scritture contabili, supportate da materiale cartaceo (ad esempio circolari in merito all'aggiornamento delle normative

civilistiche e fiscali), aventi ad oggetto tali modifiche.

Il Responsabile Risk Management & Control effettua periodicamente controlli di congruità della contabilizzazione (ciclo attivo e passivo).

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Nessuno.

2. PREDISPOSIZIONE DI SITUAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Nel dettaglio:

- predisposizione del bilancio di esercizio;
- predisposizione del bilancio consolidato;
- redazione delle relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio (relazione sulla gestione e nota integrativa);
- redazione delle situazioni economiche patrimoniali e finanziarie per la realizzazione di operazioni straordinarie.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Alterazione dei dati contabili presenti nel sistema informatico;
- determinazione di poste valutative di bilancio che si discostano dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili (es. sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- omissione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- occultamento di fatti rilevanti, tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione

economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Prassi aziendale e controlli in essere

Il Responsabile Amministrazione Finanza & Credito sovrintende al funzionamento dell'Ufficio Finanza & Credito e dell'Ufficio Amministrativo.

L'Ufficio Amministrativo, con il coordinamento del suo Responsabile, rileva le scritture di assestamento e predispone la bozza di bilancio ante imposte. Il Responsabile Amministrativo verifica i flussi informativi forniti dalle diverse funzioni aziendali per la chiusura del bilancio. L'Ufficio Risk Management & Control calcola le partite da iscrivere in bilancio e le comunica all'Ufficio Amministrativo.

In sede di predisposizione delle comunicazioni sociali sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, la valutazione e la determinazione delle varie poste sono regolate da istruzioni verbali, dalle norme vigenti in materia e dai principi contabili.

Gli studi di consulenza, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo, predispongono il calcolo delle imposte; il Collegio Sindacale controlla i numeri; il bilancio viene certificato da una Società di Revisione.

Dalle indagini effettuate si evince che nella stesura del bilancio esistono differenti livelli di controllo: il primo viene effettuato dal Responsabile Amministrativo che verifica la correttezza dei dati contabili inseriti durante l'esercizio, attraverso controlli a campione della documentazione conservata agli atti.

Il secondo viene effettuato dall'Ufficio Amministrativo e dal Responsabile Risk Management & Control.

Questo ultimo certifica i dati di bilancio dopo il controllo da parte dell'Ufficio Amministrativo.

Alla stesura della bozza di bilancio partecipano tutti i suddetti Responsabili condividendola con il Responsabile Amministrazione Finanza & Credito e con l'Amministratore Delegato.

Tale documento sarà quindi sottoposto ad un ulteriore controllo da parte del Consulente fiscale/tributario esterno, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e in seguito proposta al Consiglio di Amministrazione al fine della sua analisi e approvazione.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei fascicoli relativi ai bilanci, dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione, fino alla archiviazione, è disciplinata da regole interne non formalizzate che rispettano i principi stabiliti dalla legge.

Quattro-cinque giorni prima della riunione del CdA, l'Amministratore Delegato invia ai Consiglieri bozza del bilancio e/o di ogni eventuale altro documento rilevante.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Si ritiene opportuno prevedere almeno una riunione verbalizzata tra Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale e Società di Revisione prima della seduta del CdA per l'approvazione del bilancio, che abbia ad oggetto tale documento e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione e di controllo. Devono essere comunicati sistematicamente all'Organismo di Vigilanza:

- gli incarichi conferiti, o che si intendono conferire, alla Società di Revisione o a società ad essa collegate, diversi da quello concernente la certificazione del bilancio;
- valutazioni in ordine alla scelta della Società di Revisione.

3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE POTERI DI CONTROLLO (SOCI, COLLEGIO SINDACALE)

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione, Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito

Impedimento allo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, mediante occultamento di documenti o con altri artifici.

Rifiuto di fornire ad un membro del Collegio Sindacale i documenti richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.

Prassi aziendale e controlli in essere

E' garantito entro termini adeguati l'accesso da parte del Collegio Sindacale ai documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e CdA, o relativi ad argomenti sui quali tale organo sia chiamato ad esprimere il proprio parere.

E' garantita la piena collaborazione verso Collegio Sindacale e Società di Revisione in

merito alla comunicazione di informazioni e in ordine all'accesso ai documenti dai medesimi richiesti.

Il Presidente del CdA, avvalendosi del Responsabile Affari Legali e Societari, si occupa della verbalizzazione delle riunioni, dell'aggiornamento dei libri sociali e della tenuta, conservazione e aggiornamento della documentazione societaria.

Vi è una regolamentazione scritta in merito al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e dei Libri sociali contenuta in "Affari societari – Manuale degli adempimenti".

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Nessuno.

4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE CHE POSSANO INCIDERE SULL'INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Restituzione dei conferimenti ai soci, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (ad. es. compensando un debito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento vantato dalla società nei confronti del socio);
- acquisto o sottoscrizione di azioni proprie al di fuori dei casi previsti dalla legge cagionando una lesione all'integrità del patrimonio sociale;
- riduzione indebita del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che possano cagionare danno ai creditori;
- formazione od aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Prassi aziendale e controlli in essere

Ogni attività relativa al capitale sociale, che possa potenzialmente ledere la sua integrità viene sottoposta a parere obbligatorio e ad esplicita approvazione da parte del Consiglio di

Amministrazione, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale e del Notaio. Qualora il Collegio Sindacale esprima parere negativo, la Società non dà attuazione all'operazione ritenuta potenzialmente lesiva dell'integrità del capitale. Il Presidente del CdA cura la convocazione delle Assemblee e delle sedute del Consiglio di Amministrazione predisponendo, unitamente all'Amministratore Delegato, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e mettendola a disposizione dei soggetti chiamati a deliberare.

Il Presidente del CdA, avvalendosi del Responsabile Affari Legali e Societari, si occupa della verbalizzazione delle riunioni, dell'aggiornamento dei libri sociali e della tenuta, conservazione ed archiviazione della documentazione societaria.

Vi è una procedura da seguire per l'ingresso di un nuovo socio contenuta in "Affari societari – Manuale degli adempimenti" alla quale si rinvia.

L'elenco dei recessi viene periodicamente sottoposto al CdA il quale decide se dar corso al riscatto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto o attuare la procedura alternativa. Il CdA può decidere se riscattare le azioni dei soci uscenti; in caso in cui decida di non riscattarle e vi è trattativa tra soci, il CdA deve esprimere il proprio gradimento sull'acquisto da parte di uno o più soci o di terzi delle azioni di un socio uscente.

Vi è una regolamentazione scritta in merito alla Procedura di allocazione azioni contenuta in "Affari societari – Manuale degli adempimenti", alla quale si rinvia.

Vi è una regolamentazione scritta, oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione, in merito alla Procedura di gestione del recesso del Socio oltre i termini statutariamente previsti, con particolare riferimento alla quantificazione del risarcimento dovuto dal Socio ai sensi dello Statuto ed alle correlate procedure di recupero delle somme.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Nessuno.

5. GESTIONE ATTIVITÀ ASSEMBLEARI (CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONI)

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Predisposizione di atti e documenti da presentare in Assemblea che possano influenzare in modo illecito la deliberazione dei soci (ad es. al fine di ottenere una delibera favorevole dell'Assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, viene predisposto e prodotto nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso consiglio intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto).

Prassi aziendale e controlli in essere

Il Presidente del CdA cura la convocazione delle Assemblee predisponendo, unitamente all'Amministratore Delegato, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e mettendola a disposizione dei soggetti chiamati a deliberare.

Il Presidente del CdA, avvalendosi del Responsabile Affari Legali e Societari, si occupa della verbalizzazione delle riunioni, dell'aggiornamento dei libri sociali e della tenuta, conservazione ed archiviazione della documentazione societaria.

Vi è una regolamentazione scritta in merito alla gestione delle attività assembleari in "Affari societari – Manuale degli adempimenti".

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Nessuno.

6. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing & Back office;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Cfr. "Possibili modalità attuative dell'illecito" di cui ai precedenti paragrafi in relazione alla formazione del bilancio consolidato ed ai rapporti con le società del gruppo.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CORRUZIONE TRA I PRIVATI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2635, comma 3 c.c., art. 2635-bis, comma 1 c.c.; art. 25-ter D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

FATTISPECIE DI REATO

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, la Società risponderà per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., nonché del reato di istigazione alla corruzione tra privati nei casi di cui all'art. 2635-bis c.c. qualora ne ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Pertanto il reato si configura:

- come corruzione tra privati, nelle ipotesi in cui chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a determinate figure apicali di una società o più in generale di un ente privato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione o a vigilanza);
- come istigazione alla corruzione, quando - a fronte della condotta sopra descritta, finalizzata a far compiere od omettere ad uno dei soggetti suindicati un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà - la sollecitazione non sia accettata.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: per la fattispecie di cui all'art. 2635, comma 3 c.c., da 400 a 600 quote; per la fattispecie di cui all'art. 2635-bis, comma 1 c.c., da 200 a 400 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di

un terzo.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
2. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
3. Attività di trading e ciclo attivo (definizione del pricing, gestione della fornitura di energia ai Soci ed Eco, fatturazione attiva, gestione del credito);
4. Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi e dei rapporti con l'Autorità) anche nell'ambito dell'attività di trading;
5. Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
6. Gestione della tesoreria;
7. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio e nomina dei professionisti esterni;
8. Gestione dei rapporti infragruppo.

1. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari che è anche Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Assunzione di persone gradite ad un determinato soggetto al fine di acquisirne i favori;
- erogazione di rimborsi spese non dovuti o superiori al dovuto per la creazione di fondi neri al fine corruttivo.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione con persone legate a determinati soggetti per acquisire favori dagli stessi.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

3. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (DEFINIZIONE PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA AI SOCI ED A ECO, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Energy Management Power & Trading;

- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing and Back Office;
- Responsabile Corporate Account & Partnership.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Stipula di contratti di vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato per la realizzazione di fondi neri al fine corruttivo;
- emissione di fatture inesistenti o per importi superiori al valore dei beni effettivamente venduti.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

4. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA') ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;

i modalità attuative dell'illecito

- Stipula di contratti di acquisto di beni o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o per beni e servizi inesistenti per la realizzazione di fondi neri;
- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi con persone/società gradite a determinati soggetti al fine di ottenerne i favori.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

5. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti

- I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Societari e Legali

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Erogazione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni al fine corruttivo.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

6. GESTIONE DELLA TESORERIA

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Risorse Umane.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione;

- pagamento di rimborsi spese ai dipendenti inesistenti o in misura superiore a quelle effettivamente sostenute per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

7. GESTIONE DEI CONTENZIOSI E NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Ufficio Back Office;
- Responsabile Amministrazione, Finanza & Credito;
- Responsabile Commerciale.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Promessa o versamento di somme di denaro o di altre utilità a favore di soggetti legati a società controparti al fine di chiudere la vertenza in corso.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

8. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing & Back office;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Attuazione di operazioni finanziarie o commerciali con società del gruppo finalizzate alla creazione di fondi per attività corruttive.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A –REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

PARTE SPECIALE “C”

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

(art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio così come individuati nell'articolo 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 648 c.p., art. 648 bis c.p., art. 648 ter c.p., art. 648 ter.1 c.p., art. 25- octies D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve, occulta, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto (ad esempio, chi

acquista i gioielli rubati dal ladro).

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine *ricevere* sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa: tale condotta si concretizza in ogni attività di *mediazione*, tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a *procurare a sé o ad altri un profitto*.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche, da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene (ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene oggetto della transazione, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni).

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, compie una serie di operazioni (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi. Il termine riciclaggio identifica quindi le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di

operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle seguenti categorie:

- attività di sostituzione, mediante la quale i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori. Si tratta di:
 - versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi;
 - operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa;
 - sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti eccetera;
 - costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro;
- attività di trasferimento, che consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante lo spostamento dei proventi criminosi da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero), ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi ritrasferirlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi: ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli. Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la consapevolezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori del reato possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue l'ulteriore obiettivo di scoraggiare la commissione dei reati principali, ponendo delle barriere alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una speciale ipotesi di riciclaggio, che si verifica quando il denaro o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi come un reato conseguente a quello di riciclaggio: in tal caso la fase di pulitura dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i proventi ripuliti vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico – finanziarie lecite.

La previsione del delitto in esame risponde quindi ad una duplice finalità. In un primo momento intende impedire che il cosiddetto denaro sporco, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito; in un seconda fase ha lo scopo di impedire che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, possa trovare un legittimo impiego.

Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, a soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità.

Alcuni esempi:

- un soggetto ha acquisito partecipazioni azionarie in qualità di prestanome della criminalità;
- i parenti di un malavitoso hanno fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili successivamente locati a terzi.

In generale, per la realizzazione del reato in esame occorre la presenza di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro

25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La fattispecie di reato punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni).

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore a due anni.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Attività di trading e Ciclo attivo;
2. Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi) anche nell'ambito dell'attività di trading;
3. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
4. Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
5. Gestione della tesoreria;
6. Gestione dei rapporti infragruppo.

1. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (DEFINIZIONE PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA AI SOCI ED A ECO, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Energy Management Power & Trading;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing and Back Office;
- Responsabile Corporate Account & Partnership.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Stipula di contratti di vendita inesistenti per la ricezione sul conto della società di denaro di provenienza illecita;
- incompleta identificazione della Clientela al fine di favorire consapevolmente l'operatività illecita della clientela stessa.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA') ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Energy Management Power & Trading (per acquisto energia);
- Responsabile Ufficio Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Acquisto di materie sotto costo perché provenienti da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società;
- stipula di contratti di acquisto di servizi inesistenti per il trasferimento di denaro di provenienza illecita;
- versamento quale corrispettivo ad un fornitore di somme di denaro provenienti da un delitto, al fine di occultare tale provenienza;
- acquisto di macchinari provenienti da un delitto (es. furto) e loro utilizzo quali cespiti aziendali.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Si consiglia la formalizzazione di una procedura per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi che garantisca la separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, la tracciabilità degli atti e la valutazione delle forniture.

Nei contratti di acquisto occorre inserire clausole che impongano alla parte contraente il rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello 231.

Il Responsabile Amministrativo dovrà comunicare annualmente all'O.d.V. i flussi finanziari di importo particolarmente rilevante e generati con modalità non standard.

Si suggerisce inoltre di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, alla stregua di alcuni parametri che potrebbero aiutare ad individuare soggetti "a rischio" di rapporti con organizzazioni criminali o implicati in attività sensibili ai fini delle fattispecie incriminatrici oggetto della presente parte speciale.

Si riportano in via esemplificativa alcuni parametri di valutazione:

- area geografica di attività;
- verifica dei soci di riferimento delle società fornitrici o partner e professione degli stessi. Se i soci di riferimento sono a loro volta persone giuridiche risalire nelle partecipazioni sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche;
- esistenza di dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali);
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Al fine di raccogliere informazioni sull'onorabilità della controparte, si ritiene opportuno richiedere sistematicamente alcuni documenti, quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali pendenti e visura camerale in caso di società, per verificare la compagine societaria.

3. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione per consulenze e servizi inesistenti per il trasferimento di denaro di provenienza illecita.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

4. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Erogazione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni con denaro di provenienza illecita.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5. GESTIONE DELLA TESORERIA

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Risorse Umane.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Ricezione o utilizzo di somme di denaro di provenienza illecita.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

6. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing & Back office;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Attuazione di operazioni finanziarie o commerciali con società del gruppo finalizzate allo scambio di utilità economiche di provenienza illecita.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

PARTE SPECIALE “D”

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legge “*Cura Italia*” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, l'infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell'interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 589 c.p., art. 590 comma 3 c.p., D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106, art.

2087 c.c., art. 25- septies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura nel caso in cui, violando l'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 ovvero le norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

L'articolo in esame punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesione personale è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: per la fattispecie di cui all'art. 589 c.p., da 250 a 500 quote (per violazione dell'art. 55, co. 2 D.lgs. 81/2008, sanzione pari a 1000 quote); per la fattispecie di cui all'art. 590, comma 3 c.p., in misura non superiore a 250 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per la fattispecie di cui all'art. 589 c.p., durata da 3 mesi a 1 anno; per la fattispecie di cui all'art. 590, comma 3 c.p., durata non superiore a 6 mesi.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
2. gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
3. attività di natura organizzativa quali gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza;
4. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;

5. sorveglianza sanitaria;

6. gestione degli appalti.

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI

Soggetti coinvolti

Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Efficienza Energetica.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda e conseguente incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e conseguente incidente sul lavoro del dipendente, con lesione personale grave ovvero gravissima;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro che produca l'insorgenza di una patologia di origine professionale.

Prassi aziendale e controlli in essere

La funzione RSPP è affidata ad un soggetto esterno con un contratto scritto. RSPP segue, in materia di sicurezza, la formazione ai dipendenti, la consulenza (anche con suggerimenti operativi), le prove antincendio.

Il Responsabile Risk Management & Control tiene i rapporti con RSPP per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici (per quanto riguarda gli aspetti di formazione del personale RSPP si rapporta con la Responsabile Risorse umane).

I pagamenti dei compensi a RSPP sono autorizzati dal Responsabile Risk Management & Control.

RSPP effettua due riunioni all'anno con l'Amministratore Delegato, la Responsabile Risorse Umane, il Responsabile Risk Management & Control, il medico del lavoro, inoltre fa altri due incontri all'anno con tutti i dipendenti.

In relazione al rischio di contagio da Covid-19, sulla base di quanto previsto dalle varie disposizioni normative e dal Protocollo sottoscritto con le parti sociali, la Società - che ha proseguito senza soluzione di continuità la propria attività trattandosi di servizio pubblico essenziale - ha adottato le seguenti misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:

- per la cosiddetta “fase 1”, sono state revisionate le piante organiche, con suddivisione delle risorse tra lavoro in smart working e presenti in sede (circa una decina di persone al massimo, opportunamente distanziate, risorse per le quali non era possibile adottare la modalità smart working). Le risorse impiegate nelle aree definite da decreto “non essenziali ai fini della produzione” sono state impiegate in modalità smart working per il 50% del rispettivo orario di lavoro, usufruendo di rol/ferie per il residuo 50%. Tutte le riunioni si sono tenute a distanza in video conferenza (compresi i CdA);
- per la cosiddetta “fase 2”, sono state ulteriormente revisionate le piante organiche, intervenendo su postazioni e orari, e mantenendo l’alternanza tra presenze in sede e smart working, in modo da assicurare l’opportuno distanziamento (cautelativamente previsto in almeno 2/2,5 metri);
- è stata data un’informativa costante al personale mediante tempestiva pubblicazione sulla intranet aziendale di decreti, protocolli sicurezza, autodichiarazioni necessarie, protocollo di sicurezza per il lavoro in modalità smart working, etc.;
- è stata affissa la cartellonistica relativa al mantenimento delle distanze, all’utilizzo delle aree comuni e alle misure di igiene (pulizia mani e postazioni lavorative);
- sono stati acquistati per il personale i dispositivi per attuare le misure di igiene (mascherine, igienizzanti collocati in svariati punti, salviette disinfettanti ed amuchina per pulizia infragiornaliera delle postazioni, etc.); - è stato altresì acquistato il termoscanner;
- è stato incrementato il servizio di pulizia degli uffici da parte dell’impresa di pulizie (6 giorni su 7, oltre a pulizia infragiornaliera dei servizi igienici) e disposto un intervento straordinario di sanificazione con ozono per tutta la sede;
- è stato previsto l’obbligo di uso delle mascherine in tutte le aree comuni o condivise da più persone;
- è stata predisposta l’informativa privacy al fine di contemperare prescrizioni ministeriali e indicazioni del Garante nonché la modulistica da far sottoscrivere agli esterni;
- il responsabile della sicurezza effettua i necessari sopralluoghi per attestare la congruità

delle misure poste in essere.

L'adeguatezza di tali misure adottate è stata verificata dall'RSPP.

Inoltre è stato dato incarico all'RSPP di integrare il DVR.

Il Responsabile Risorse umane comunica costantemente ai dipendenti, tramite intranet aziendale, tutti i provvedimenti e le conseguenti norme comportamentali in tema di gestione del rischio Covid-19, aggiornando di volta in volta le Procedure interne, previo interpellato, ove necessario, dei soggetti competenti (Autorità, Enti, consulenti).

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Il contratto con RSPP esterno deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO

Soggetti coinvolti

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Possibili modalità attuative dell'illecito

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Prassi aziendale e controlli in essere

Il Datore di Lavoro garantisce il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, mediante l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge, in merito ai luoghi di lavoro, agli impianti, alle attrezzature, ai macchinari. A tal fine si avvale della consulenza del RSPP esterno.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Il contratto con RSPP esterno deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

3. ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA QUALI GESTIONE DELLE EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA

Soggetti coinvolti

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Possibili modalità attuative dell'illecito

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Prassi aziendale

Di tutti questi adempimenti si occupa il RSPP esterno, rientrando nell'incarico allo stesso conferito.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Il contratto con RSPP esterno deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Soggetti coinvolti

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Possibili modalità attuative dell'illecito

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Prassi aziendale e controlli in essere

RSPP esterno cura e prepara tutto per lo svolgimento della formazione sulla sicurezza ai dipendenti e copia di tutta la relativa documentazione è conservata presso l'Ufficio Risorse umane.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Si raccomanda l'adozione di una procedura formalizzata per l'informazione e la formazione dei dipendenti, che garantisca la tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo e qualifica dei docenti;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi del corso;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Il contratto con RSPP esterno deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

5. SORVEGLIANZA SANITARIA

Soggetti coinvolti

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Possibili modalità attuative dell'illecito

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Prassi aziendale e controlli in essere

Di tutti questi adempimenti si occupa il RSPP esterno, rientrando nell'incarico allo stesso conferito. Il medico del lavoro ha sempre rilasciato la propria approvazione.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Il contratto con RSPP esterno deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

6. GESTIONE DEGLI APPALTI

Soggetti coinvolti

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Possibili modalità attuative dell'illecito

Cfr. punto 1 - Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Prassi aziendale e controlli in essere

Il datore di lavoro, in qualità di committente, coopera con l'impresa appaltatrice nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione relativi all'attività lavorativa oggetto di appalto. Viene predisposto il DUVRI al fine di individuare i rischi da interferenza tra le proprie attività e quelle dell'impresa appaltatrice. Non esistono lavori effettuati all'esterno dell'unità produttiva ove l'azienda risulti appaltatrice o subappaltatrice.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Ogni contratto di appalto deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto. Nei contratti di appalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

PARTE SPECIALE “E”
REATI INFORMATICI
(art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati informatici richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

Oggetto di tutela della disciplina in esame sono i sistemi informatici da intendersi come qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati e documenti informatici da intendersi come qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

REATI INFORMATICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 615-ter c.p., art. 615-quarter c.p., art. 615-quinquies c.p., art. 617-quarter c.p., art. 617-quinquies c.p., art. 635-bis c.p., art. 635-ter c.p., art. 635-quarter c.p., art. 635-quinquies c.p., art. 491-bis c.p., art. 640-quinquies c.p., art. 24-bis D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale reato punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso. Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare dello stesso sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; l'intenzione è quella di punire gli accessi illeciti effettuati superando le misure di sicurezza eventualmente predisposte, intendendo quindi sia quelle fisiche (come la vigilanza), che quelle logiche (password) che biometriche (lettura dell'iride o delle impronte digitali).

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo credenziali di autenticazione al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati di proprietà della Società mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati; tali comportamenti presuppongono

infatti l'intenzionale volontà di eludere i sistemi di sicurezza logica imposti dalla Società tramite la predisposizione di un efficace sistema di profilazione ed autorizzazione di accesso stabilito sulla base dei ruoli, delle competenze e delle mansioni aziendali.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 .

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater”.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. Tutte le condotte menzionate integrano fattispecie di reato aventi natura di pericolo, trattandosi di condotte prodromiche rispetto ad un eventuale, successivo, accesso abusivo al sistema informatico. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 615-quater c.p., pertanto, non rileva, infatti, l'effettivo postumo utilizzo del mezzo d'accesso ottenuto ad un sistema informatico,

essendo sufficiente la mera condotta di impossessamento dei codici utili ad effettuare l'accesso. Si ritiene che il reato di cui all'art. 615-quater costituisca necessario antecedente del reato di cui all'art. 615-ter, trattandosi di fattispecie criminose che si pongono

in

stretta

connessione, tutelando entrambe il medesimo bene giuridico, il domicilio informatico.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E' bene precisare che per comunicazione informatica debba intendersi qualsiasi scambio di dati tra due o più sistemi informatici, anche qualora realizzato tramite il semplice scambio di e-mail, o con l'accesso a mailing list, forum, etc. L'intercettazione abusiva si realizza comunque solo nei casi in cui sia presente un numero ristretto di destinatari, ovvero nei casi di comunicazioni a carattere riservato, ad esclusione quindi delle comunicazioni rivolte al pubblico.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater“.

Tale norma sanziona l'installazione di apparecchiature volte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, condotta prodromica a quella di cui all'art. 617-quater.

Entrambi gli articoli consentono di tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni

informatiche, anche al fine di garantire l'autenticità dei loro contenuti.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Tale norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena.

L'evento criminoso ed il reato commesso devono comunque essere diretti a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque considerabili di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Mentre il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio, il primo reato è perseguibile a

querela della persona offesa.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Per sistema informatico si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali attraverso l’esecuzione di programmi che consentono l’elaborazione automatica dei dati e delle informazioni.

Tra le fattispecie di reato sono quindi contemplate anche le condotte di danneggiamento volte a rendere in tutto o in parte inservibile il sistema informatico, ostacolandone gravemente il corretto e regolare funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale norma punisce le medesime condotte descritte nell’articolo che precede anche se gli

eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di “pubblica utilità” ipotizzando quindi, che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Se le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale, riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L’art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici, aventi efficacia probatoria, si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il supporto informatico viene quindi equiparato ai documenti materializzati in scritture e, come tale, diviene possibile oggetto di condotte di falsificazione e quindi di specifica tutela penale, qualora possa essere considerato come rientrante tra i documenti previsti dalla legge aventi efficacia probatoria e che possa quindi costituire fonte di prova nel sistema giuridico. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l’autore apparente e l’autore reale del documento o quando questo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre invece la falsità ideologica qualora il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di

procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Trattandosi di reato proprio, può essere commesso esclusivamente dal soggetto che presta il servizio di certificazione; gli eventuali soggetti estranei, cioè sprovvisti di tale qualifica, potranno rispondere, solo a titolo di concorso, qualora abbiano contribuito alla realizzazione della condotta criminosa.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria a seconda delle fattispecie di reato: da un minimo di 100 a un massimo di 500 quote.

Sanzioni interdittive a seconda delle fattispecie di reato: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da un minimo di 3 mesi a un massimo di due anni.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet;
2. la gestione dei Sistemi hardware e software aziendali al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento.

1. LE ATTIVITÀ AZIENDALI SVOLTE TRAMITE L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, DELLA POSTA ELETTRONICA E DELL'ACCESSO AD INTERNET

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- tutti i dipendenti, i collaboratori e i professionisti che utilizzano il sistema informativo aziendale e trattano i dati in esso contenuti;
- Responsabile dei Sistemi Informatici.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva;
- accesso abusivo ai sistemi informatici di proprietà di terzi per acquisire informazioni riservate altrui nell'interesse della società;
- comunicazione di un dipendente ad un altro soggetto delle *password* di accesso alle caselle *e-mail* di un proprio collega allo scopo di controllarne le attività svolte nell'interesse della società;
- danneggiamento o interruzione del funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento a carico della società;
- impedimento da parte di un dipendente di una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara;
- introduzione fraudolenta di un dipendente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- eliminazione o alterazione dei *file* o di un programma informatico appena acquistato al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti";
- compimento di atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici relativi ad un procedimento a carico della società;
- alterazione di dati, informazioni o programmi rendendo inservibile o ostacolando gravemente il funzionamento del sistema.

Prassi aziendale e controlli in essere

In ordine all'adozione di misure di sicurezza organizzativa si segnala che la Società ha adottato un Regolamento "Regole d'uso degli strumenti di lavoro informatici Adeguamento D. Lgs. 196/2003 ver 1.1.0" che raccoglie "Regole aziendali" e "regole di buon uso e autodisciplina" necessarie per un sicuro, corretto ed efficiente utilizzo dei servizi informatici attraverso tutti i device disponibili in conformità alla legislazione vigente. Tale documento è stato diffuso via e-mail a tutti i dipendenti, e pubblicato tramite il software. Si rinvia a tale regolamentazione scritta.

Per la PEC è stato dismesso il precedente gestionale e si è ritornati alla precedente metodologia la cui guida è stata consegnata ai dipendenti. Sono previste due categorie di PEC: 1) PEC istituzionale; 2) PEC aggiuntiva tematica (usata da ogni Ufficio).

Per la gestione della PEC istituzionale vi è una procedura scritta contenuta in “Affari societari – Manuale degli adempimenti” al quale si rinvia.

Per la gestione di tutte le PEC del gruppo vi è una procedura scritta alla quale si rinvia.

Le PEC tematiche vengono lette direttamente all'interno dell'area a cui sono dedicate.

E' stata formalizzata la procedura delle “comunicazioni Email” per la gestione delle email da parte delle funzioni front/office/back office per il customer caring (clienti diretti e reseller) e gli agenti, per ricevere eventuali reclami e comunicare con i distributori, per il billing e planning & metering, per la gestione delle comunicazioni entranti nella casella di posta elettronica delle operations commerciali.

Per la scrittura della PEC, l'utente responsabile/delegato scrive la PEC, in accordo con il responsabile di area. Ogni utente abilitato ha la sua configurazione.

In particolare si segnala che sono state adottate misure di sicurezza logica:

- vengono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico ed è prevista una procedura scritta per la loro assegnazione e custodia;
- sono previsti diversi profili autorizzativi in base alle diverse mansioni degli utenti;
- esistono sistemi di protezione *antivirus* e *firewall* per bloccare gli accessi esterni;
- è installato un *firewall* che fornisce un servizio di “*web filtering*” per bloccare l'accesso ad alcune categorie di siti tra cui anche i siti aventi contenuto pornografico;
- sono previste procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino dei dati;
- per i gestionali più importanti, è garantita la tracciabilità delle operazioni effettuate da utenze con privilegi speciali, attraverso la sistematica registrazione delle operazioni effettuate (sistema di *log files*);
- il personale è adeguatamente formato in merito al corretto utilizzo dei programmi informatici ed alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali. Per alcuni applicativi, viene consegnato al personale un manuale di regole per il corretto utilizzo dei dati personali e degli strumenti informatici.

Sono state adottate misure di sicurezza fisica:

- sono stati installati sistemi di allarme antintrusione e contro fumo e fuoco;
- la società si avvale di un servizio di vigilanza notturna;

- è disponibile un gruppo elettrogeno ausiliario (ci sono due unità UPS).

I server sono custoditi in una apposita stanza nell'Ufficio Sistemi informatici ma non esistono limitazione di accesso ai locali stessi, tuttavia è prevista o la presenza del personale o, l'inserimento dell'allarme.

Le attività finalizzate alla sicurezza informatica, quali la protezione da attacchi esterni, è affidata ad un fornitore esterno che fornisce l'hardware e che offre anche, per contratto, la configurazione di un software specifico.

La Società ha adottato una procedura specifica in materia Privacy: "Politica aziendale per la protezione dei dati personali, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche" e "Procedura Data Breach".

Con riferimento all'attivazione di smart working, quale misura praticata di contenimento dei rischi di contagio da Covid-19, la Società ha adottato un Protocollo che definisce le regole per garantire la sicurezza informatica del lavoro svolto in tale modalità. Tale Protocollo è stato pubblicato immediatamente sulla intranet aziendale.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

I contratti con i fornitori e consulenti in materia informatica devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Si consiglia di effettuare la formazione del personale sugli aspetti di sicurezza informatica.

2. LA GESTIONE DEI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALI AL FINE DI ASSICURARNE IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Responsabile e personale dell'area Sistemi Informativi.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva;
- accesso abusivo ai sistemi informatici di proprietà di terzi per acquisire informazioni riservate altrui nell'interesse della società;
- comunicazione di un dipendente ad un altro soggetto delle Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega allo scopo di controllarne le attività svolte nell'interesse

della società;

- danneggiamento o interruzione del funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento a carico della società;

- impedimento da parte di un dipendente di una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara;

- introduzione fraudolenta di un dipendente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche;

- eliminazione o alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti";

- compimento di atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici relativi ad un procedimento a carico della società;

- alterazione di dati, informazioni o programmi rendendo inservibile o ostacolando gravemente il funzionamento del sistema.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. il Punto 1 - Attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. il Punto 1 - Attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet.

PARTE SPECIALE “F”
REATI AMBIENTALI
(art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

I reati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 452-bis c.p., 452-quater c.p., 452-quinquies c.p., 452-octies c.p., 452-sexies c.p.; art. 25-undecies D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Il reato sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

SANZIONI

Sanzione *pecuniaria* a seconda delle fattispecie di reato: da un minimo di 200 a un massimo di 1000 quote.

Sanzioni *interdittive* a seconda delle fattispecie di reato: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 152/06 - Codice Ambiente: art. 256 co. 1-3-5-6, art. 257, art. 258 co. 4; art. 3 co. 6 L.549/1993; art. 25-undecies D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256, co. 1 D.Lgs. 152/2006)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

Gestione di discarica non autorizzata (Art. 256, co. 3 D.Lgs. 152/2006)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256, co. 5 D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6 D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Le fattispecie di reato previste da tali norme si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);

- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1);

- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);

- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Reati di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257, D.Lgs. 152/2006)

Comma 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.

Comma 2

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;

- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 co. 4, D.Lgs. 152/2006)

Comma 4, secondo periodo

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 co. 6, L.549/1993)

Comma 6

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Tale reato punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B allegate alla Legge 549/1993 (a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio ecc.).

SANZIONI

Sanzione pecuniaria a seconda delle fattispecie di reato: da un minimo di 150 a un massimo di 300 quote.

Sanzioni interdittive a seconda delle fattispecie di reato: interdizione dall'esercizio

dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore a sei mesi.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. gestione dei rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
2. gestione delle emissioni di gas effetto serra lesive per l'ozono; attività di ricarica degli impianti di condizionamento e refrigerazione;
3. selezione dei fornitori in merito alla gestione delle attività di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti.

1. GESTIONE DEI RIFIUTI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Soggetti coinvolti

- Amministratore Delegato.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Gestione smaltimento rifiuti incaricando del servizio impresa priva delle necessarie autorizzazioni;
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso di un certificato falso durante il trasporto;
- violazione delle norme relative al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti;
- mancato rispetto delle condizioni previste per il deposito temporaneo di rifiuti;
- mancata suddivisione dei rifiuti tra pericolosi e non pericolosi e assegnazione codice CER;
- spedizione di rifiuti senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- spedizione di rifiuti effettuata con il consenso delle autorità competenti ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- spedizione di rifiuti senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

- spedizione di rifiuti in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali.

Prassi aziendale e controlli in essere

Vi è un vano ad uso magazzino presso i locali sede della Società in cui vengono portati i toner vecchi e vengono messi in un contenitore. Un'azienda esterna (che non è quella che fornisce i toner) si occupa del loro smaltimento.

Per la carta, non vi sono apparecchi distruggi-documenti. In tutti gli uffici vi sono i contenitori per la raccolta differenziata che vengono svuotati dall'Impresa che si occupa delle pulizie.

Indice di rischio: BASSO.

Si consiglia l'adozione di una procedura formalizzata che indichi regole comportamentali ai dipendenti per la raccolta dei rifiuti.

Si consiglia l'individuazione di un addetto interno che si occupi degli aspetti legati alle problematiche della tutela dell'ambiente che impattano per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il contratto con l'azienda esterna che si occupa dello smaltimento dei rifiuti deve contenere apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

2. GESTIONE DELLE EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA LESIVE PER L'OZONO; ATTIVITÀ DI RICARICA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

Soggetti coinvolti

- Amministratore Delegato;
- Responsabile al Servizio di Efficienza Energetica.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Violazione delle disposizioni volte alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.

Prassi aziendale e controlli in essere

Il Responsabile al Servizio di Efficienza Energetica si occupa dei rapporti con la società esterna addetta alla pulizia dei filtri dell'impianto di condizionamento, la quale cura i relativi

adempimenti.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. il Punto 1 - Gestione dei rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

3. SELEZIONE DEI FORNITORI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Appalto della gestione rifiuti a società non dotate delle necessarie autorizzazioni;

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. il Punto 1 - Gestione dei rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. il Punto 1 - Gestione dei rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

PARTE SPECIALE “G”

REATI TRIBUTARI

Il 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito il D.l. 124/157 (cd. Decreto Fiscale) del 26 ottobre 2019.

Tale Legge interviene sulla disciplina del D.LGS. 231/01 ampliando il novero dei reati presupposto con l'introduzione dell'art. 25 – QUINQUIESDECIES “REATI TRIBUTARI”, in cui sono inclusi tutti i delitti fiscali, ossia:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1.È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Commette il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi - obbligato dalla legge tributaria a presentare la dichiarazione annuale ai fini dei redditi o ai fini IVA - indica, in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie relative alle imposte sui redditi o all'IVA "elementi passivi fittizi" cioè non corrispondenti al vero, al fine di evadere l'imposta, avvalendosi, a tale scopo, come mezzo fraudolento, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero valere come prova.

Si tratta della fattispecie classica del far apparire costi che diminuiscono il guadagno finale da assoggettare all'imposta, sì da ottenere lo scopo di pagare una imposta minore di quella dovuta. Questo scopo, per far qualificare come delitto la relativa condotta, deve essere realizzato mediante un artificio di natura sostanzialmente contabile, vale a dire, con il formulare una dichiarazione infedele predisponendo mezzi di prova costruiti da menzognere fatture o altri documenti ugualmente utilizzabili a servire da riscontro.

La condotta tipizzata ha contenuto esclusivamente commissivo: viene descritta dalla norma nell'indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi e nel contemporaneo avvalersi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Quanto all'indicazione di elementi passivi fittizi, la norma descrive una tipica modalità della condotta di falsificazione che si esprime nell'indicazione di valori negativi (incremento dei costi sostenuti rispetto a quelli effettivi) tali da determinare una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva ovvero che incida sulla quantificazione della imposta, operando sul meccanismo della detrazione/deduzione o della rivalsa. Quanto alla condotta dell'avvalersi, ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse statale alla completa, tempestiva ed integrale percezione dei tributi nonché la trasparenza del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, vale a dire che l'attività economica del contribuente e la sua posizione reddituale, siano correttamente documentate.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; fino a 400 quote se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000 (art. 2, comma 2-*bis*, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/01); la sanzione

pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di

elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Commette il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici chiunque, al fine di evadere l'IVA o l'imposta sui redditi, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. A condizione, tuttavia, che:

- l'imposta evasa, sia essa a titolo di IRES O IRPEF o di IVA, sia superiore a euro 30.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, superiore a euro 1.500.000, ovvero, qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie sia superiore al 5% dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

La fraudolenza dichiarativa del delitto in questione è specifica dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità richiedendo, per il suo avveramento, una falsa rappresentazione delle scritture contabili ovvero di essersi avvalsi di documenti o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Decreto Legislativo 10 marzo 2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Commette il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o delle imposte sul valore aggiunto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; fino a 400 quote se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila (art. 8, comma 2-bis, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/01); la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 10, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, Decreto Legislativo 10 marzo 2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Commette il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o delle imposte sul valore aggiunto,

ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con riferimento alla situazione interna dell'azienda.

Le condotte tipizzate hanno contenuto esclusivamente commissivo: a) l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori (i documenti vengono nascosti o posti in luogo diverso da quello preposto a conservarli oppure ne viene semplicemente rifiutata l'esibizione); b) la distruzione consiste nella soppressione definitiva della documentazione.

La condotta è connotata dallo scopo essenziale di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 11, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*”

Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o delle imposte sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ossia il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie di cui al comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente un procedura di transazione fiscale in atto.

Le condotte tipizzate hanno contenuto esclusivamente commissivo: a) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su propri o altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1); b) nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate (attività dirette, ossia attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processi fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari; attività strumentali di I° livello, ossia attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale, ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari; attività strumentali di II° livello, ossia attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione di reati tributari), che di seguito si elencano:

1. Amministrazione, finanza e controllo;
2. Gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi e dei rapporti con l'Autorità anche nell'ambito dell'attività di trading;
3. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
4. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
5. Gestione delle sponsorizzazioni;
5. Gestione dei rapporti infragruppo;
6. Cessione e dismissione di asset.

1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Ufficio Billing & Back Office;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA, indicazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte;
- contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi

fittizi ed evadere le imposte sui redditi;

- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA, indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte;

- emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;

- occultamento (i documenti vengono nascosti o posti in luogo diverso da quello preposto a conservarli oppure ne viene semplicemente rifiutata l'esibizione) o distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte;

- indicazione nella documentazione presentata ai fini di una transazione fiscale, di elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

Prassi aziendale e controlli in essere

Il CdA ha conferito procura speciale al Responsabile Amministrazione Finanza & Credito nell'ambito dell'attività bancaria e di credito.

Il Responsabile Amministrazione Finanza & Credito sovrintende al funzionamento dell'Ufficio Finanza & Credito e dell'Ufficio Amministrativo, gerarchicamente subordinato all'Amministratore Delegato.

Separato è l'Ufficio Billing & Back Office - con un proprio Responsabile che risponde direttamente all'Amministratore Delegato - che a sua volta si divide in due Uffici, il Billing ed il Back Office.

E' stato altresì creato, nell'area Energy Management & Trading, l'Ufficio Back Middle Office Trading che ha anche la gestione delle attività di Back Office dell'ufficio Trading.

L'area si occupa dell'immissione di tutti i deal a sistema (EE e GAS), della gestione del processo di "confirmation" dei deal e della successiva fatturazione (gestendo di fatto il ciclo attivo del trading).

L'Ufficio Back Middle Office Trading si occupa anche del controllo e dell'avanzamento delle fatture passive afferenti l'attività di tale area ed il Responsabile Energy Management & Trading effettua il "collaudo" delle fatture passive che poi sono oggetto di approvazione finale da parte dell'Amministratore Delegato.

Periodicamente vengono effettuate riunioni di Trading a cui partecipano l'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Ufficio Energy Management & Trading ed il Responsabile dell'Ufficio Risk Management & Control.

ACER (Agenzia per la Cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia) ha emanato un Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT) al fine di controllare tutti gli operatori i quali sono obbligati ad inviare ad ACER dei dati (di acquisto e vendita energia, i quantitativi di energia elettrica acquistata giorno per giorno, ora per ora, i prezzi; anche per gli acquisti nel mercato non regolamentato). I dati devono essere comunicati ad ACER sia dal fornitore che dall'acquirente. I dati vengono incrociati, se non quadrano vengono applicate delle sanzioni.

Tale comunicazione deve essere fatta entro 24 ore dall'acquisto e deve essere inoltrata attraverso un ente tramite (RMM).

Il GME (Gestore Mercati Energetici) ha anche il ruolo di RMM.

La Società ha concluso un contratto con il GME affidando allo stesso l'incarico di RMM per le proprie comunicazioni in merito agli acquisti e vendita nel mercato regolamentato. Quindi i dati vengono inviati ad ACER da GME; la Società vede tali informazioni e l'esito dell'invio, ossia che la comunicazione è stata ricevuta.

Per i mercati regolamentati (EEX,ICE, ICE ENDEX come esempio non esaustivo) i dati relativi agli acquisti e vendite di energia, natgas, CO2 e oil, sono trasmessi all'ACER tramite Banca Akros (società con la quale è stato stipulato specifico contratto).

Per i mercati non regolamentati chiusi sulle piattaforme i dati relativi agli acquisti e vendite sono trasmessi all'ACER tramite i brokers che fungono da RMM (con il quale è stato stipulato specifico contratto); per quelli chiusi on voice, l'Ufficio Middle Back Office li trasmette all'ACER.

L'Ufficio Billing & Back Office procede con l'emissione delle fatture tramite il gestionale di proprietà di CRE. Se l'Ufficio Billing ha dei dubbi sull'applicazione dell'IVA (tramite verifica delle dichiarazioni di intento dei Soci) lo chiede all'Ufficio Amministrativo ma con flussi informali.

Tutta l'attività svolta dell'Ufficio Back Office e le regole che lo stesso deve seguire sono descritte in Procedure scritte.

L'Ufficio Billing si occupa della fatturazione. Vi è una procedura scritta che descrive analiticamente tutta l'attività di billing, compresa l'attività post fatturazione.

L'Ufficio Billing riceve dall'Ufficio Amministrazione Finanza & Credito l'eventuale comunicazione per l'integrazione di voci di fatturazione relativi a oneri diversi quali ad esempio l'applicazione di interessi di mora e similari da imputare al primo ciclo utile.

L'Ufficio Amministrativo importa i dati dal gestionale di fatturazione attiva al gestionale di contabilità.

L'Ufficio Amministrazione Finanza & Credito svolge le attività legate alla registrazione contabile degli incassi e degli insoluti nonché la gestione delle note di credito.

L'Ufficio Amministrativo si occupa di inserire le rilevazioni contabili durante l'esercizio con l'ausilio di un programma gestionale dedicato e con il coordinamento del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo. Ogni operazione contabile risulta tracciabile, è conservata agli atti la relativa documentazione ed è possibile in ogni momento individuare chi ne ha eseguito la registrazione attraverso il programma di contabilità che memorizza il profilo utente dell'autore.

Le registrazioni contabili sono oggetto di controllo a campione da parte dell'Ufficio Amministrativo.

Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate dalle norme vigenti in materia (codice civile, principi contabili, risoluzioni, ecc.), da istruzioni verbali nonché da prassi consolidate.

Nel caso di variazioni delle normative civilistiche e fiscali, vengono diffuse istruzioni verbali e scritte al personale coinvolto nella predisposizione delle scritture contabili, supportate da materiale cartaceo (ad esempio circolari in merito all'aggiornamento delle normative civilistiche e fiscali), aventi ad oggetto tali modifiche.

L'Ufficio Amministrativo ha anche la gestione del ciclo di fatturazione passiva. L'Ufficio raccoglie tutte le fatture passive e le carica nel gestionale per la necessaria e corretta contabilizzazione.

Sulle fatture passive vi sono i seguenti controlli:

- 1) c.d "collaudo" (principalmente tramite apposito work-flow sul gestionale) da parte del Responsabile dell'Ufficio che ha acquistato quel bene o servizio. Il Collaudo - che rappresenta già l'autorizzazione al pagamento - viene apposto dal Responsabile dopo che è stata fatta la verifica della corrispondenza e conformità tra gli elementi della fattura (importi, termini di pagamento ecc...) e quelli oggetto del contratto sottoscritto dall'Amministratore Delegato e della corretta e regolare esecuzione del contratto. Il

collaudo non avviene più sulla copia cartacea della fattura ma è elettronico tramite il software al quale ogni Responsabile può accedere con proprie credenziali, strettamente personali.

2) Le fatture che non hanno a monte un contratto sottoscritto dall'Amministratore Delegato devono essere autorizzate al pagamento da parte dell'Amministratore Delegato.

A tale procedura fanno eccezione le fatture emesse dai distributori di energia elettrica e gas che vengono pagate entro i termini di scadenza, anche qualora il Responsabile competente (Responsabile Risk Management & Control) non riesca in tempo a collaudarle. Ciò per i rischi e danni che consegue al loro mancato pagamento. Eventuali errori delle fatture dei distributori possono essere contestati successivamente e rimediati con i successivi conguagli (sempre possibili fino a due anni).

La gestione della flotta auto è di competenza dell'Ufficio Risk Management & Control e comprende tutte le attività seguenti: rapporti con le Società di leasing; selezione dei veicoli; assegnazione dei veicoli; gestione ordinaria dei veicoli; gestione dei costi dei veicoli (noleggio, consumi, etc.). Le modalità di gestione dei veicoli da parte degli utilizzatori sono state disciplinate da una procedura scritta, divulgata a tutti i soggetti interessati.

La gestione dei costi della sede è di competenza dell'Ufficio Risk Management & Control e comprende tutte le attività seguenti: rapporti con i fornitori/condomini; supervisione e coordinamento delle attività (pulizia, manutenzioni, etc.); organizzazione spazi interni; gestione dei costi relativi alla sede.

Tutte le fatture passive che concernono la flotta auto e la gestione della sede sono collaudate e quindi autorizzate al pagamento dal Responsabile Ufficio Risk Management & Control, salvo quelle che non abbiano un contratto sottostante o derogano allo stesso, per cui vengono autorizzate dall'Amministratore Delegato.

Per il materiale di consumo, vi è un budget annuale approvato dal CdA. Se le fatture passive relative rientrano all'interno di tale budget vengono autorizzate al pagamento da parte del Responsabile del Risk Management & Control; diversamente vengono autorizzate dall'Amministratore Delegato.

L' esecuzione materiale del pagamento avviene da parte dell'Ufficio Amministrativo previa verifica della corretta conclusione dell'iter autorizzativo di cui sopra.

Le password di accesso al software di tesoreria sono in possesso di tutti gli operatori

dell'area Amministrazione Finanza & Credito. Le password dispositive del remote-banking sono in possesso del Responsabile Amministrativo, Responsabile Amministrazione Finanza & Credito nonché della Responsabile Risorse Umane e del Responsabile Management Risk & Control (questi ultimi limitatamente al pagamento dei cedolini ai dipendenti autorizzati dalla Responsabile Risorse Umane).

L'Ufficio Amministrativo verifica la corrispondenza degli incassi e dei pagamenti con la documentazione contrattuale e contabile giustificativa mediante il software di tesoreria.

Da parte del medesimo ufficio vengono periodicamente effettuate le riconciliazioni dei saldi/movimenti bancari con relativi estratti conto ufficiali.

Particolare attenzione viene posta nelle coordinate bancarie IBAN dei fornitori (nei casi dubbi viene richiesta duplice verifica telefonica o scritta oltre all'evidenza indicata sulle fatture) per evitare il problema di frodi informatiche.

La quadratura del ciclo attivo/passivo prevede delle procedure che contribuiscono a ridurre la possibilità di commettere errori. Si parte dal collaudo di tutte le fatture passive "extra energia" (distributori, trasporto, dispacciamento, connessione, preventivi, indennizzi, etc.), successivamente viene fatta una quadratura tra flusso attivo e flusso passivo sia in relazione alla misura che in relazione alle componenti economiche. Attualmente è in fase di test un software che permetterebbe di automatizzare tale processo al fine incrementare la correttezza delle analisi. Lo stesso software analizza anche gli eventuali errori, individuando l'origine dei medesimi.

Il Responsabile Risk Management & Control si occupa della supervisione della contabilizzazione (ciclo attivo e passivo). Verifica mensilmente la congruenza/allineamento tra il flusso passivo gestito da un software e quello gestito in contabilità (lo stesso avviene per il flusso attivo).

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Vi è necessità di flussi informativi formalizzati tra Ufficio Amministrativo ed Ufficio Billing quando si presentano problematiche sull'applicazione dell'IVA.

Si consiglia l'adozione di una procedura che formalizzi la prassi operativa adottata dalla Società per il pagamento delle fatture.

2. GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI TRADING

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Energy Management Power & Trading;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing and Back Office;
- Responsabile Corporate Account & Partnership.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- nella fase di ricerca, selezione e qualifica dei fornitori, omissione delle attività di verifica sull'esistenza ed operatività del fornitore, sulla natura fittizia delle controparti (società che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti;
- nella fase di gestione degli acquisti dei beni e dei servizi, stipula di contratti di acquisto di beni e servizi in tutto o in parte inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE sub:

- *"7. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA'), ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING";*
- *"6. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (DEFINIZIONE PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA AI SOCI ED A ECO, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)".*

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE sub:

- “7. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA'), ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING”;
- “6. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (DEFINIZIONE PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA AI SOCI ED A ECO, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)”.

3. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- nella fase di ricerca, selezione e qualifica dei consulenti, omissione delle attività di verifica sull'esistenza ed operatività del consulente, sulla natura fittizia delle controparti (consulenti che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni “soggettivamente” inesistenti;
- nella fase di gestione degli incarichi, stipula di contratti per consulenze inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi (o per importi superiori a quelli reali) ed evadere le imposte.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari che è anche Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- mettere a rimborso e portarsi in deduzioni spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

5. GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Societari e Legali

Possibili modalità attuative dell'illecito

- contabilizzazione di fatture per sponsorizzazione inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- sponsorizzazioni a beneficio a persone/società fittizie con le quali saranno contabilizzate operazioni “soggettivamente” inesistenti.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

6. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing & Back office;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- contabilizzazione di fatture per operazioni tra le società del Gruppo, in realtà inesistenti, al fine di registrare elementi passivi fittizi (o per importi superiori a quelli reali) ed evadere le imposte sui redditi.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

7. CESSIONE E DISMISSIONE DI ASSET

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- al fine di sottrarre la Società al pagamento di imposte, alienazione simulata di alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Prassi aziendale e controlli in essere

La Società non ha beni immobili. Gli unici asset sono rappresentati dalle partecipazioni societarie.

Pertanto si rinvia a Parte speciale A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 11. *GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO*

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -

11. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

PARTE SPECIALE “H”

ALTRI REATI

- DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
(art.24-ter)
- REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
(art. 25-bis)
- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
(art. 25-bis.1)
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE
(art. 25-novies)
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA
(art. 25-decies)
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
(art. 25-duodecies)
- REATI TRANSNAZIONALI
(art. 3 Legge 16 Marzo 2006 n. 146)

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 416 c.p., art. 416-bis c.p., art. 416-ter c.p., art. 630 c.p.; art. 24-ter D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei

casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risulti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti

da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

Tale reato reprime la condotta di chiunque accetta la promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene

sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Tale reato si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria a seconda delle fattispecie di reato: da un minimo di 300 a un massimo di 1000 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni; divieto di

contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.Lgs. 231/01.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
2. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
3. Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi e dei rapporti con l'Autorità) anche nell'ambito dell'attività di trading;
4. Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;

5. Gestione dei rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

6. Amministrazione, Finanza e Controllo.

1. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari che è anche Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- assunzione nell'area vendite di un dipendente affiliato ad una associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Affiliazione di un esponente della società ad una associazione di tipo mafioso, per utilizzarne la forza intimidatrice al fine di ottenere condizioni più favorevoli

nell'instaurazione di un rapporto di consulenza;

- stipula di contratti di consulenza con soggetti affiliati ad associazioni di tipo mafioso, o comunque indicati da esponenti affiliati alle predette associazioni, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;

- accordo fra esponenti della funzione Amministrazione della Società con il Consulente fiscale esterno finalizzato alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (ad. es. al fine di utilizzare nella dichiarazione dei redditi fatture o altri documenti per incarichi di consulenza inesistenti).

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

3. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA') ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Energy Management Power & Trading (per acquisto energia);
- Responsabile Ufficio Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- stipula di contratti di fornitura di beni o servizi con soggetti affiliati ad associazioni criminali, o comunque indicati da esponenti affiliati alle predette associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;

- utilizzo da parte di un esponente aziendale affiliato ad una associazione di tipo mafioso della forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i fornitori della Società.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale C – I REATI DI RICICLAGGIO.

4. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Societari e Legali.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Conclusione di contratti di sponsorizzazione o elargizioni di liberalità a favore di enti affiliato ad associazioni di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi per la società.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Associazione tra soggetti apicali della società, RSPP ed un gestore di rifiuti incaricato dalla Società al fine di smaltire illecitamente quantitativi di rifiuti non dichiarati, a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti, o al fine di

documentare quantitativi di tipologie di rifiuti diverse dalle reali, così che possano essere illecitamente smaltiti a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale F – I REATI AMBIENTALI.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale F – I REATI AMBIENTALI.

6. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Associazione finalizzata alla commissione di reati tributari (ad es. fra ufficio amministrativo, Studio di consulenza fiscale esterno e un soggetto terzo, con utilizzo di fatture o altri documenti di quest'ultimo, emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società).

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale G – I REATI TRIBUTARI

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale G – I REATI TRIBUTARI

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (art. 25-bis)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati

nell'ambito della normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 473 c.p., art. 474 c.p., art. 25-bis D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma punisce chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione. Anche la riproduzione identica o l'imitazione degli elementi distintivi sostanzia un reato di contraffazione, in quanto perpetuata in modo tale da far apparire il bene, ad una prima percezione, autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi; per la commissione dell'illecito è richiesto il dolo, che potrebbe sussistere non solo nei casi in cui vi sia la certezza dell'esistenza di altrui registrazioni, ma qualora, pur sussistendo il dubbio, non si proceda a preventiva verifica. La norma consente anche di contrastare i falsi materiali che potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni

distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L'articolo punisce coloro che introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti; per l'illecito è richiesto il fine di trarre profitto. Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche per il reato di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti da parte del suo fornitore o da altri.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: sino 500 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore ad un anno.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Gestione del marketing e della comunicazione;
2. Processo di realizzazione, acquisto e diffusione di contenuti web.

1. GESTIONE DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Marketing e Comunicazione che è anche il Responsabile

Commerciale

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Utilizzo di un logo o marchio altrui per contraddistinguere l'azienda; utilizzo da parte di altri del marchio, logo, segni distintivi, materiale di comunicazione in genere dell'azienda non appropriato (ad esempio associato ad attività illecite) oppure non autorizzato (ad esempio associato a prodotti/servizi relativi ad aziende con le quali non si hanno rapporti di collaborazione).

Prassi aziendale e controlli in essere

La Società ha il proprio logo identificativo che a valle di una ricerca presso l'ufficio marchi della camera di commercio, è risultato esclusivo. La Società ha altresì adottato un format legale per l'autorizzazione all'utilizzo del proprio logo da parte di altri (in occasione di fiere, eventi, presentazioni, etc.), senza il quale l'eventuale uso del segno rappresenta una violazione di carattere commerciale, con eventuali conseguenze anche in termini legali.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Il contratto con l'Agenzia esterna che si occupa dei marchi deve contenere apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/ o clausole penali).

2. PROCESSO DI REALIZZAZIONE, ACQUISTO E DIFFUSIONE DI CONTENUTI WEB

Soggetti coinvolti:

- Amministratore Delegato
- Responsabile Marketing & Comunicazione

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Utilizzo e/o divulgazione di materiale protetto da diritti di autore, senza relativa autorizzazione

Prassi aziendale e controlli in essere

La Società ha incaricato un'agenzia esterna nell'elaborazione e verifica di tutti i contenuti web pubblicati. Le diverse categorie di materiale utilizzato e/o pubblicato hanno l'ausilio di apposita documentazione debitamente firmata dal proprietario del diritto di autore e/o

proprietà intellettuale.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Prevedere:

- acquisto di immagini e/o video esclusivamente da siti e/o fonti regolarmente certificate;
- redazione del modello di utilizzo di loghi, materiale audio/video, materiale fotografico di proprietà terza disponibile in rete in ultima revisione;
- modalità di anteprima in fase di pubblicazione contenuti per revisione da parte delle figure aziendali preposte.

I contratti con terzi devono contenere apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis. 1)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.513 c.p., art.513-bis c.p., art. 514 c.p., art. 515 c.p., art. 517 c.p., art. 517-ter c.p., art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Il reato si sostanzia in atti di violenza sulle cose o nell'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto).

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c.p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve

far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità. Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico. La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio.

Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso. Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513-bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

A titolo esemplificativo, il reato si sostanzia qualora si inserisca nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili ad imprese o a prodotti del concorrente, al fine di dirottare i potenziali clienti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo gestita dallo Stato o da altri enti pubblici"

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Il reato si potrebbe ravvisare qualora si minacci di arrecare un danno ingiusto nei confronti di partecipanti a una gara pubblica, al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse, oppure si minacci, nel rapporto con un proprio Cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il Cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”

Il reato sanziona coloro che creano un danno contro all'industria ed economia nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Commette illecito chi consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita; il reato si sostanzia nei casi in cui non vi siano i presupposti di truffa.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."

Il delitto consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine del bene, provenienza o qualità. La norma tutela i principi di onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p..

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà

industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere l’esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato punisce anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria a seconda delle fattispecie di reato: fino a un massimo di 800 quote.

Sanzioni interdittive a seconda delle fattispecie di reato: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da tre mesi a due anni.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Attività di trading e ciclo attivo (definizione pricing, gestione della fornitura di energia ai Soci ed a Eco, fatturazione attiva, gestione del credito);
2. Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi e dei rapporti con l'Autorità).

1. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (DEFINIZIONE DEL PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA AI SOCI ED A ECO, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Energy Management Power & Trading;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing and Back Office;
- Responsabile Corporate Account & Partnership.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Utilizzo di minacce nei confronti di un concorrente al fine di indurlo a comportamenti vantaggiosi per la società (ad es. per impedire che lo stesso pratici prezzi inferiori a quelli applicati dalla società).

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA') ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Energy Management Power & Trading (per acquisto energia);
- Responsabile Ufficio Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- svolgimento dell'attività utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi;
- messa in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Non vengono prodotti gadget e materiale in generale per CRE ma solo per ECO.

Indice di rischio: ALTO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (art. 25-novies)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.171, comma 1 lettera a-bis e comma 3, L.n.633/1941, art.171-bis L.n.633/1941, art. 171-ter L.n. 633/1941, art. 25-novies D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO

Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, e comma 3 L. n. 633/1941)

Comma 1 lettera a-bis

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51

a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.

Comma 3

“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Commette il reato chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui.

Il secondo reato in oggetto consiste invece nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'altrui ingegno, non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Con riferimento ai programmi di elaboratori, il reato punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato nell'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Costituiscono inoltre reato la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi. Con riferimento alla tutela dei diritti d'autore di una banca di dati, è invece punita la riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, intendendo per estrazione il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento...”.

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali.

Le condotte illecite riguardano ad esempio la abusiva - integrale o parziale – duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico, o anche solo la partecipazione all'abusiva duplicazione o riproduzione.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore ad un anno.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Utilizzo software tutelati da diritto d'autore.
2. Realizzazione, acquisto e diffusione di contenuti web.

1. GESTIONE UTILIZZO SOFTWARE TUTELATI DA DIRITTO D'AUTORE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Responsabile dei Sistemi Informatici.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- acquisto licenze software e duplicazione abusiva per utilizzo su un numero maggiore di terminali, ottenendo così un risparmio di spesa;
- trasferimento del contenuto di banche dati sottratte a società concorrenti al fine di portare vantaggi commerciali alla società (ad esempio database contenenti indagini di mercato o potenziali clienti);
- omissione del pagamento di licenze software.

Prassi aziendale e controlli in essere

Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal personale

del Servizio ICT per conto della Società, né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno. Alcuni dipendenti hanno in uso un notebook; gli stessi hanno ordine di non installare nulla sui medesimi ma non vi è possibilità di controllare questo.

Vi è un antivirus centralizzato che rileva eventuali software che fanno attività illegali ma non rileva se viene installato un software pirata.

Cfr. Parte speciale E – I REATI INFORMATICI

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

I software vengono installati esclusivamente dal personale del sistema informativo e verrà adottata una “policy” per la quale il dipendente non potrà installare (blocco procedurale) ulteriori software. In caso di necessità, occorre rivolgersi al personale dell'Area ICT.

Cfr. Parte speciale E – I REATI INFORMATICI

2. PROCESSO DI REALIZZAZIONE, ACQUISTO E DIFFUSIONE DI CONTENUTI WEB

Soggetti coinvolti:

- Amministratore Delegato
- Responsabile Marketing & Comunicazione

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Utilizzo e/o divulgazione di materiale protetto da diritti di autore, senza relativa autorizzazione

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale H – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale H – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE

DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i

comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 377-bis c.p., art. 25- decies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Tale reato si perfeziona nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato è ipotizzabile in ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio e nomina dei professionisti esterni.

1. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO E NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Ufficio Back Office;
- Responsabile Amministrazione, Finanza & Credito;
- Responsabile Commerciale.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Esercizio di pressioni, o offerte di denaro o altre utilità a persone chiamate dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi, al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (ad es. pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze).

Prassi aziendale e controlli in essere

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Cfr. Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 286/98, art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter, 5; art. 22 co. 12-bis; art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01

FATTISPECIE DI REATO

Art 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, art. 12, comma 5

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22, comma 12, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale”.*

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa; esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La legge 161/2017 ha integrato con due nuove fattispecie l'art. 25-duodecies (“Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare:

- l'art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”, ivi comprese le relative aggravanti;
- l'art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi “*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato*”.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria a seconda delle fattispecie di reato: da un minimo di 100 a un massimo di 1.000 quote (entro il limite di 150.000 euro per la fattispecie di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

Sanzioni interdittive a seconda delle fattispecie di reato: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non inferiore ad un anno.

ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
2. gestione contratti di appalto e di fornitura di servizi.

1. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari che è anche Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato.

Prassi aziendale e controlli in essere

Parte speciale A – I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice di rischio: BASSO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Per la selezione e l'assunzione del personale si consiglia l'adozione di una procedura scritta, che preveda tra gli altri documenti da richiedere ai candidati, anche la copia del permesso di soggiorno nel caso di lavoratori extracomunitari.

Nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, il Responsabile del Personale dovrà effettuare su base almeno mensile un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno inviando, almeno 60 gg. prima della data di scadenza, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo.

2. GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO E DI FORNITURA DI SERVIZI

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari che è anche Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- Stipula di contratti di appalto o di fornitura con società che impiegano alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o con il permesso scaduto, revocato o annullato.

Prassi aziendale e controlli in essere

La Società segue una procedura non scritta per la gestione degli appalti che garantisce la verifica delle idoneità tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, l'acquisizione delle informazioni sui rischi generali e specifici e sulle misure di prevenzione adottate dalle imprese appaltatrici. Viene accertato che il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici siano stati regolarmente assunti.

Indice di rischio: MEDIO.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati

Si consiglia la formalizzazione scritta della procedura adottata.

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti sia di appalto che di fornitura, oltre alla clausola di rispetto del Codice Etico, l'impegno della controparte ad assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della

fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno, sollevando la Società da qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale mancato adempimento di tale obbligo.

REATI TRANSNAZIONALI (art. 3 Legge 16 Marzo 2006 n. 146)

PREMESSA

La responsabilità dell'Ente per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La presente Parte Speciale limita l'analisi ai reati che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3 Legge 16 Marzo 2006, n.146, art. 416 c.p., art. 416-bis c.p., art. 377-bis c.p., art. 378 c.p.

FATTISPECIE DI REATO

Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p.

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'Ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del Decreto.

Per la definizione delle condotte di base del reato in questione si rimanda a quanto sopra osservato in merito.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote per le fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., fino a 500 quote per le fattispecie di cui agli artt. 377-bis e 378 c.p.

Sanzioni interdittive: per le fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

La Società non ha operatività con clientela estera, non ha soci esteri e non opera con soggetti esteri, per cui non sono individuabili attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, con caratteri della transnazionalità.

In ogni caso:

- per Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. si rinvia a Parte speciale G – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA;
- per Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) si rinvia a Parte speciale G – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

CONSORZIO per le RISORSE ENERGETICHE S.C.p.A.

via Leopoldo Lucchi 135

47521 Cesena (FC)

tel. +39 0547.419911

fax +39 0547.419991

info@consorziocre.it | www.consorziocre.it

P. IVA e C.F. 03104940402 | Cap. Soc. € 537.530,00 i.v.